SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 137**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 giugno 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 giugno 1990, n. 145.

Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) «Comitato» il Comitato di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640;

b) «fondo» il fondo di cui all'articolo 13 della medesima legge.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Sono soggette alle disposizioni della presente legge, nonché della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificata, le bombole per metano la cui capacità non sia superiore a litri 150. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti.

Art. 3.

Alimentazione del fondo

1. Al fine di assicurare i servizi di promozione della sicurezza nell'uso delle bombole per gas metano e razionalizzare il sistema di alimentazione del fondo, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale alle quantità di gas per uso autotrazione fornito alle stazioni stesse e da determinarsi da parte del Comitato. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla attività di vendita del gas metano per autotrazione.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, i proprietari di «carri bombolai» destinati al trasporto di gas metano sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale al numero ed al tipo delle bombole su di essi installate.

3. L'Ente nazionale idrocarburi (ENI), sotto la sorveglianza del Comitato, provvede alla tenuta del libro dei proprietari dei «carri bombolai», con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 5.

4. Per le bombole di importazione, che non siano di nuova fabbricazione, nonché per le altre bombole non punzonate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, al momento della punzonatura è dovuto al fondo un contributo speciale.

5. Al fondo affluisce altresì il corrispettivo di punzonatura di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1950, n. 640.

Art. 4.

Adeguamenti della normativa

1. Alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, terzo comma, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle seguenti: «lire 3.000»;

b) all'articolo 3, alla fine del terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il corrispettivo di punzonatura può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato.»;

c) all'articolo 6, primo comma, le parole: «da lire 4.000 a lire 12.000» sono sostituite dalle seguenti: «da lire 200.000 a lire 600.000»;

d) all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sul fondo predetto grava altresì ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole.»;

e) all'articolo 15, primo comma, le parole: «Entro due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro quattro mesi»;

f) gli articoli 9, 10, 11 e 18 sono soppressi.

2. La sanzione di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 luglio 1950, n. 640, non si applica ai detentori delle bombole, già in circolazione, di capacità compresa tra 66

e 150 litri, fino al momento della loro prima revisione, effettuata ai sensi della normativa vigente, successiva all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, che richiamano i soppressi articoli 9 e 10 della medesima legge, devono intendersi riferite, ove possibile, ai contributi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, della presente legge.

Art. 5.

Regolamento

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti, viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nonché della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificata. In esso sono fissati, tra l'altro, i criteri e la periodicità di determinazione da parte del Comitato dei contributi di cui all'articolo 3, nonché le modalità e i termini del relativo pagamento.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, n. 1121, ed entra in vigore il primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla sua pubblicazione.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui all'articolo 5.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 640/1950 (Disciplina delle bombole per metano) è il seguente:

«Art. 12. — I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:

1) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

2) un rappresentante del Ministero del tesoro;

3) un rappresentante del Ministero delle finanze;

4) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

5) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi;

6) due rappresentanti dell'Ente nazionale metano;

7) un produttore di gas metano;

8) un distributore o trasportatore di gas metano;

9) due proprietari di bombole.

Il decreto di nomina designa il presidente che è scelto fra i membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del comma precedente».

— Per il testo dell'art. 13 della stessa legge n. 640/1950 si veda nelle note all'art. 4.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 640/1950 si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 640/1950, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — Le bombole di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948, se non appartengono alle amministrazioni statali, provinciali o comunali, si presumono di proprietà dell'Ente nazionale metano, a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione.

L'Ente nazionale metano appone su ciascuna bombola una punzonatura speciale secondo le norme da emanare con il regolamento di cui all'art. 21.

Per ciascuna bombola è dovuto un corrispettivo di punzonatura nell'ammontare di *L. 3.000*, salvo che la punzonatura sia chiesta da amministrazioni statali, provinciali o comunali. *Il corrispettivo di punzonatura può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato.*

L'Ente nazionale metano cura la punzonatura anche delle bombole di sua proprietà».

— Il testo dell'art. 6 della predetta legge n. 640/1950, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6. — Chiunque, eccettuati i fabbricanti per l'invenduto, decorso il termine di cui all'art. 1, detiene, a qualsivoglia titolo, bombole per metano di precedente fabbricazione, idonee all'uso o che possano utilmente essere riparate, prive di punzonatura, è punito con l'ammenda *da L. 200.000 a L. 600.000* per ciascuna bombola, oltre il sequestro delle bombole stesse per l'attribuzione all'Ente nazionale metano e la perdita della cauzione relativa.

Per quelle di fabbricazione posteriore, il possessore, decorsi trenta giorni dalla data della fattura rilasciata dal fabbricante al suo acquirente, senza che le bombole siano state presentate per la punzonatura, incorre nella pena dell'ammenda di cui sopra. Nella stessa pena incorrono i fabbricanti che omettono di ottemperare all'obbligo di cui al terzo comma dell'articolo precedente, nonché i venditori di metano che riempiono bombole prive di punzonatura, dopo scaduto il termine di cui all'art. 1».

La sanzione dell'ammenda di cui all'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

— Il testo dell'art. 13 della ripetuta legge n. 640/1950, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13. — I corrispettivi previsti dall'art. 10 della legge affluiscono ad un fondo amministrato dal Comitato indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le spese di:

1) collaudo e revisione delle bombole;

2) manutenzione delle valvole delle stesse;

3) sostituzione delle bombole che, in occasione dei collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non più idonee all'uso;

4) assicurazione per responsabilità civile verso terzi;

5) funzionamento del Comitato;

6) punzonatura delle bombole.

Sul fondo predetto grava altresì ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole».

— Il testo dell'art. 15 della stessa legge n. 640/1950, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15. — *Entro quattro mesi* dalla chiusura dell'esercizio annuale il Comitato di cui all'art. 12 deve trasmettere ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio un rendiconto accompagnato da una relazione del collegio dei revisori.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare».

— Gli articoli 9, 10, 11 e 18 della medesima legge n. 640/1950 così recitavano:

«Art. 9. — I proprietari di bombole per metano hanno diritto ad un corrispettivo per l'uso delle bombole stesse a carico del fondo di cui all'art. 13».

«Art. 10. — Gli utenti, ancorché proprietari di bombole per metano, sono tenuti, per ciascuna bombola posseduta, ad un corrispettivo giornaliero per l'uso delle stesse e per i servizi previsti dalla presente legge.

Il corrispettivo suddetto deve essere pagato trimestralmente entro la prima decade di ciascun trimestre.

In mancanza, esso è riscosso secondo le norme previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, con ingiunzione dell'intendente di finanza della circoscrizione in cui risiede l'obbligato».

«Art. 11. — Nel caso di trasferimento del possesso di bombole il nuovo possessore succede nell'obbligo di pagare il corrispettivo giornaliero a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente nazionale metano la denuncia del trasferimento, sottoscritta dagli interessati in presenza di un funzionario dell'Ente nazionale metano o dell'autorità comunale locale che ne rilascia in calce la relativa dichiarazione.

Colui che ha trasferito il possesso ha tuttavia diritto al rimborso a carico del nuovo possessore, della quota di corrispettivo relativa al periodo compreso fra il giorno del trasferimento del possesso delle bombole e quello in cui ha effetto la dichiarazione prodotta.

L'Ente metano, sotto la sorveglianza del Comitato di cui al successivo art. 12, provvede alla tenuta del libro dei proprietari e degli utenti di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, con le modalità stabilite dal regolamento».

«Art. 18. — L'obbligo di versare i corrispettivi di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge decorre dal giorno in cui sia cessata l'applicazione del contributo previsto dalle deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi che istituiscono o che prorogano la Cassa compensazione metano».

— Per il testo dell'art. 12 della medesima legge n. 640/1950 si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Il D.P.R. n. 1121/1950, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 640/1950, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1951.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1975):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 24 novembre 1989.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 19 dicembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 18 gennaio 1990 e approvato il 31 gennaio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4559):

Assegnato alla X commissione (Attività produttiva), in sede legislativa, il 27 febbraio 1990, con pareri delle commissioni I, V, VI e IX.

Esaminato dalla X commissione e approvato il 15 maggio

90G0191

LEGGE 12 giugno 1990, n. 146.

Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:

a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonchè la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonchè ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;

b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonchè gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;

d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonchè lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

Art. 2.

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero debbono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5, nonchè contenere l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal

lavoro ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza.

2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonchè nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'articolo 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovveró possono disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.

3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonchè al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.

4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonchè i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.

5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonchè nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della medesima legge possono essere determinati termini superiori.

6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato.

7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 3.

1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonchè per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni in dispensabili di cui all'articolo 2, dandone comunicazione agli utenti con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2.

Art. 4.

1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi, per la durata dell'azione stessa e, in ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine patrimoniale derivanti dagli articoli 23 e 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè dalle norme di legge, regolamentari o contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

3. I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione dell'articolo 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su indicazione della Commissione di cui all'articolo 12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.

4. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti, o i preposti ad unità produttive da essi formalmente delegati, degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o, rispettivamente, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su denunzia dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, consistente nel pagamento di una somma di denaro, rapportata alla gravità del comportamento, non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, in caso di reiterata violazione, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 del presente articolo.

Art. 5.

1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la

misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

Art. 6.

1. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.

Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva».

Art. 7.

1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge.

Art. 8.

1. Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale, conseguente alle modalità dell'astensione collettiva dal lavoro, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale ò interregionale, ovvero il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, negli altri casi, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e propongono alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile, invitando le parti, in caso di esito negativo del medesimo, ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*.

2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al comma 1, sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, sentiti inoltre il presidente della giunta regionale, nonchè i sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale, emana ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili e impone all'amministrazione od impresa erogatrice le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, contemperando l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Tale ordinanza può essere emanata, ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 deve altresì specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.

4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione

da effettuarsi, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonchè mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione pubblica.

5. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.

Art. 9.

1. L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.

3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10.

1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese e i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono promuovere ricorso contro l'ordinanza prevista dall'articolo 8, comma 2, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti al tribunale amministrativo regionale competente. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza.

2. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo regionale, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede l'esigenza di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 11.

1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.

Art. 12.

1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonchè di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. Non possono far parte della Commissione i

parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonchè coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonchè dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonchè di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. La Commissione:

a) valuta, anche di propria iniziativa, l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi dei commi 1, secondo periodo, e 2 dell'articolo 2, a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni da considerarsi indispensabili. In caso di mancato accordo tra le parti sulle prestazioni medesime o sulle loro modalità di svolgimento, compie, su richiesta delle parti o di propria inziativa, un tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo del medesimo, formula la propria proposta. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica; su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito del conflitto;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2 per la parte di propria competenza, su richiesta delle Commissioni di valutazione istituite da contratti o accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione ovvero, qualora queste non siano state istituite, su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese, formula alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;

c) su richiesta delle parti o di propria iniziativa, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, valuta il comportamento dei soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando eventuali inadempienze o violazioni, e segnalandole ai fini previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

d) formula la proposta di cui all'articolo 14 e può indire le consultazioni previste dal medesimo articolo;

e) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria

iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili; a tale scopo, nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, chiarendo gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti;

f) trasmette ai Presidenti delle Camere, che li portano a conosdenza del Parlamento e del Governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza.

Art. 14.

1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 12, di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, può indire, sempre che valuti idonee, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, le clausole o le modalità controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*. La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovraintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.

Art. 15.

1. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma quinto è sostituito dal seguente:

«Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero».

Art. 16.

1. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 17.

1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della citata legge n. 93 del 1983 e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei princìpi richiamati nel secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge.

Art. 18.

1. I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

«Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perchè ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato.

Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti».

2. In deroga all'articolo 17, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma ottavo dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è previsto il parere del Consiglio di Stato.

Art. 19.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

Art. 20.

1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto già previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1° aprile 1981, n. 121.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 25 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) è il seguente:

«Art. 25 *(Organismi rappresentativi dei dipendenti)*. — Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unità amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge».

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 23 e 26, secondo comma, della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) è il seguente:

«Art. 23 *(Permessi retribuiti)*. — I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera *b)*.

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera *a)* i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali».

«Art. 26 *(Contributi sindacali)*, secondo comma. — Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale».

— Il testo degli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

«Art. 6 *(Solidarietà)*, terzo e quarto comma. — Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione».

«Art. 7 *(Non trasmissibilità dell'obbligazione)*. — L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi».

«Art. 11 *(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)*. — Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche».

«Art. 14 *(Contestazione e notificazione)*. - La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».

«Art. 16 *(Pagamento in misura ridotta)*, primo comma. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione».

«Art. 18 *(Ordinanza-ingiunzione)*, terzo, quarto e quinto comma. — Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero».

«Art. 26 *(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)*. — L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione».

Art. 27 *(Esecuzione forzata)*. — Salvo quando disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che a emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla

riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella miusra ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette».

«Art. 28 (*Prescrizione*). — Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 300/1970, così come modificato dagli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 1977, n. 847, e come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 28 (*Repressione della condotta antisindacale*). — Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.

Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.

Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva».

Nota all'art. 7:

— Per l'art. 28 della legge n. 300/1970 si veda la precedente nota all'art. 6.

— Per la legge n. 93/1983 si veda la precedente nota all'art. 2.

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 20, primo comma, e dell'art. 22 della citata legge n. 689/1981 (per il titolo v. nelle note all'art. 4) è il seguente:

«Art. 20 (*Sanzioni amministrative accessorie*), primo comma. — L'autorià amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione».

«Art. 22 (*Opposizione all'ordinanza-ingiunzione*). — Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile».

Nota all'art. 11:

— Gli articoli 330 e 333 del codice penale concernevano, rispettivamente: «Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori» e «Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 93/1983 (per il titolo v. nota all'art. 2), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11 (*Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego*). — Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo art. 14.

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui l'accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi.

Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione della pubblica amministrazione, i seguenti elementi:

a) la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;

b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;

c) la quantificazione della spesa.

Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'art. 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro.

Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articili 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12».

Nota all'art. 16:

— Per la legge n. 93/1983 si veda la precedente nota all'art. 2.

Note all'art. 17:

— Il testo degli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 della citata legge n. 93/1983 (per il titolo v. nota all'art. 2) è il seguente:

«Art. 7 *(Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici).* — Per gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di cui al precedente art. 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 5».

«Art. 8 *(Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni).* — Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi o associazioni, fermo restando il procedimento di cui al precedente art. 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da una rappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), di quattro membri dell'Unione provinciale d'Italia (UPI) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM).

Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 15.

Ai fini del rispetto dei principi della presente legge gli enti locali emanano gli atti amministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 6, ultimo comma».

N.B. La Corte costituzionale, con sentenza 13-25 luglio 1984, n. 219 (*Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 1984, n. 211) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 soprariportato, nella parte in cui non fa salva la competenza della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni prevista dall'art. 65 dello statuto speciale della regione.

«Art. 9 [come sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 426] *(Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale).* — Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle unità sanitarie locali (USL), fermo restando il procedimento di cui al precedente art. 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro della sanità, da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM).

Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie, come previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 15».

«Art. 10 [come modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426] *(Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti).* — Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonché degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al precedente art. 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse.

Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 15.

Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni entro il limite delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale».

«Art. 12 *(Accordi sindacali intercompartimentali).* — Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie, il regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di trasferimento nonché i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.

La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'art. 7.

La delegazione delle organizzazioni sindacali è composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.

Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10».

— Per l'art. 6 della citata legge n. 93/1983 si veda la nota all'art. 18.

— Per l'art. 25 della citata legge n. 93/1983 si veda la precedente nota all'art. 2.

Note all'art. 18:

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 93/1983 (per il titolo v. nota all'art. 2), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6 *(Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).* — Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.

I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.

La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.

Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.

Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato.

Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti».

— L'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214/1934, è il seguente:

«Art. 25. — Ove il consigliere delegato o la sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sarà trasmessa al Ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sarà presa in esame dal Consiglio dei Ministri.

Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte è chiamata a deliberare a sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.

Il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:

a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'atto del Ministero che lo ha emesso;

b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;

c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi».

— Il comma 1, lettera *e)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 20:

— Il D.P.R. n. 185/1964 reca: «Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare».

— La legge n. 242/1980 reca: «Delega al Governo per la ristrutturazionedei servizi di assistenza al volo».

— La legge n. 382/1978 reca: «Norme di principio sulla disciplina militare».

— La legge n. 121/1981 reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 317):

Presentato dal sen. GIUGNI ed altri il 29 luglio 1987.

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro), in sede referente, il 24 settembre 1987, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 11ª l'11 novembre 1987; 3 febbraio 1988; 9 marzo 1988; 1° 7, 8, 9 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 5 luglio 1988 (atto n. 317/*A* - relatore sen. TOTH).

Esaminato in aula il 12, 13 luglio 1988 e approvato il 14 luglio 1988, in un testo unificato con atti numeri 735 (MANCINO ed altri), 783 (GUALTIERI ed altri) e 957 (ANTONIAZZI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 3039):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 25 luglio 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 20 ottobre 1988, 13 dicembre 1988; 10, 11, 12 18, 25 gennaio 1989; 10 maggio 1989; 1° agosto 1989; 27 settembre 1989; 3, 11, 26 ottobre 1989; 7, 8, 9, 14, 16 novembre 1989.

Esaminato in aula il 23 novembre 1989, 5 dicembre 1989, 14 febbraio 1990 (deliberato il rinvio in commissione).

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 15, 22 febbraio 1990.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 27 febbraio 1990.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 14 marzo 1990.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede referente, il 14 marzo 1990.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 21 marzo 1990.

Esaminato in aula il 15, 16, 17 maggio 1990 e approvato il 24 maggio 1990, in un testo unificato con atti numeri 143 (PAZZAGLIA), 212 (PIRO), 505 (CONTU e ROJCH), 1035 (ROSSI di MONTELERA), 2092 (MARTINAZZOLI ed altri), 2187 (LA MALFA ed altri) e 2521 (GHEZZI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 317-735-783-957/*B*):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro), in sede deliberante, il 31 maggio 1990, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 11ª e approvato il 7 giugno 1990.

90G190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1990, n. 147.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336, 337 e 338;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569;

Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668,

Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, 10 aprile 1987, n. 150, e 23 giugno 1988, n. 234;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale del personale della Polizia di Stato;

Visto l'accordo raggiunto in data 22 dicembre 1989 tra la delegazione governativa e sindacati di polizia S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia), S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia), S.I.A.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti Polizia), A.N.F.P. (Associazione nazionale funzionari di Polizia) — quest'ultima, con riserva dell'esito finale del giudizio pendente — ai sensi dell'art. 95, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 febbraio 1990;

Visto il decreto-legge 1° giugno 1990, n. 127, recante copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Area di applicazione e durata

1. Il presente regolamento si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato esclusi i dirigenti.

2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

Art. 2.

Nuovi stipendi

1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 2, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, a regime sono:

Livello	IV	L. 9.031.000
»	V	» 10.081.000
»	VI	» 11.331.000
»	VI-*bis*	» 12.331.000
»	VII	» 13.331.000
»	VIII	» 15.531.000
»	VIII-*bis*	» 17.084.000

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Livello	IV	L. 310.000
»	V	» 354.600
»	VI	» 385.600
»	VI-*bis*	» 436.100
»	VII	» 486.600
»	VIII	» 512.000
»	VIII-*bis*	» 563.200

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Livello	IV	L. 1.459.000
»	V	» 1.668.600
»	VI	» 1.815.200
»	VI-*bis*	» 2.052.850
»	VII	» 2.290.500
»	VIII	» 2.410.000
»	VIII-*bis*	» 2.715.500

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Livello	IV	L. 2.450.000
»	V	» 2.800.000
»	VI	» 3.050.000
»	VI-*bis*	» 3.450.000
»	VII	» 3.850.000
»	VIII	» 4.050.000
»	VIII-*bis*	» 4.563.000

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

Art. 3.

Retribuzione individuale di anzianità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

Livello	IV	L. 264.000
»	V	» 288.000
»	VI	» 330.000
»	VI-*bis*	» 357.000
»	VII	» 384.000
»	VIII	» 462.000
»	VIII-*bis*	» 508.200

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo e liquidate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, integrato dall'art. 2, comma 22, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

Art. 4.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dal medesimo regolamento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

Qualifiche	19 anni di servizio Lire	29 anni di servizio Lire
Ruolo degli agenti e assistenti	1.300.000	1.700.000
Ruolo dei sovrintendenti e ruolo degli ispettori	1.700.000	2.500.000

2. Per il personale del ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, proveniente da ruoli inferiori, le misure dell'assegno di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 1990, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi:

Qualifiche	19 anni di servizio Lire	29 anni di servizio Lire
Vice commissario e commissario	2.100.000	2.700.000
Commissario capo	2.800.000	4.500.000
Vice questore aggiunto	3.200.000	4.500.000

Art. 6.

Indennità pensionabile

1. L'indennità prevista all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:

a) del cinque per cento a decorrere dal 1° luglio 1989;

b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1990;

c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° maggio 1990.

2. A decorrere dal 1° maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è soppressa.

Art. 7.

Indennità di rischio da radiazioni

1. Al personale medico e tecnico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 e che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma, è corrisposta un'indennità di rischio lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal capo del personale dell'amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.

Art. 8.

Trattamento di missione

1. Le misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione sono le seguenti:

a) livello V, VI, VI-*bis*, VII, VIII ed VIII-*bis*: L. 39.600;
b) livello IV: L. 28.800.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990 per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore, al personale compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 30.000 per il primo pasto e di complessive 60.000 per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica più elevata.

7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l'indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. L'indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.

Art. 9.

Indennità integrativa speciale nella tredicesima mensilità

1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400.

2. Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 è proporzionalmenteridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non compete in misura intera.

Art. 10.

Indennità di ordine pubblico fuori sede

1. Al personale della Polizia di Stato, comandato in servizio di ordine pubblico fuori sede in maniera isolata o collettiva, compete, in sostituzione dell'indennità di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, e successive modificazioni ed integrazioni, un'indennità giornaliera di ordine pubblico fuori sede nelle seguenti misure:

a) livello V, VI, VI-*bis*, VII, VIII ed VIII-*bis*: L. 40.000;
b) livello IV: L. 30.000.

2. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1:

a) le frazioni del servizio di ordine pubblico di quattro o più ore comportano l'attribuzione della indennità di ordine pubblico fuori sede in misura intera; per le frazioni, aventi durata inferiore a quattro ore, l'indennità è dovuta in ragione di un ventiquattresimo per ogni ora di servizio di ordine pubblico fuori sede;

b) l'indennità compete per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio;

c) l'indennità non è cumulabile con l'indennità di marcia e con il trattamento economico di missione;

d) in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennità di cui al comma 1 è ridotta del trenta per cento;

e) il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede è obbligato a consumare il vitto fornito dall'amministrazione e ad alloggiare in locale messo a disposizione dalla stessa amministrazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° giugno 1990.

Art. 11.

Presenza qualificata

1. Il supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, per il personale che, a turno, è tenuto ad assicurare l'obbligo di cui all'art. 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, così come disciplinato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è quintuplicata per ciascun turno, con effetto dal 1° luglio 1990.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, è fissato il contingente di personale della Polizia di Stato da poter impiegare nei turni di cui al comma 1.

3. La maggiorazione di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista nell'art. 12.

Art. 12.

Servizi esterni

1. Il supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui all'art. 11 ed ha decorrenza dal 1° luglio 1990.

2. Il supplemento giornaliero di cui al comma 1 è quintuplicato per il personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua e Ferragosto.

Art. 13.

Congedo ordinario

1. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente, ma imputabili a cause di forza maggiore.

2. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all'amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

3. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare.

4. La ricorrenza del Santo Patrono nel comune sede di servizio, se ricadente in giornata lavorativa feriale, è considerata come congedo ordinario oltre il limite previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 14.

Assenze obbligatorie

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vanno garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.

Art. 15.

Copertura assicurativa

1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Art. 16.

Attività culturali e ricreative

1. Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può istituire, nelle proprie strutture, o demandare ad enti, forniti di personalità giuridica, che abbiano come finalità la prestazione di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. Quando esistono enti assistenziali con personalità giuridica di diritto pubblico o riconosciuti di interesse pubblico, aventi per finalità le prestazioni di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, l'esercizio, le iniziative e la gestione di tali attività possono essere demandate ai suddetti enti.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'amministrazione può, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli enti e organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali sono esenti da canoni.

4. L'amministrazione iscrive negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvi i casi diversamente regolati da disposizioni legislative.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno e sentite le organizzazioni sindacali di polizia di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui al primo periodo del comma 2, se costituiti.

Art. 17.

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

1. L'aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 88 e 89 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'interno e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, alla quale deve essere anche inviato il decreto di ripartizione delle aspettative di cui al terzo comma del citato art. 88.

Art. 18.

Permessi sindacali retribuiti

1. I permessi sindacali di cui all'art. 90 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono attribuiti in misura non inferiore al turno di servizio giornaliero per l'espletamento del mandato sindacale.

2. I permessi complessivamente spettanti a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nell'art. 19, non possono superare mensilmente, per ciascun avente diritto di ciascuna organizzazione sindacale, nove turni di servizio giornaliero.

3. I permessi sindacali sono concessi salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio.

Art. 19.

Monte orario complessivo dei permessi sindacali

1. Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 18 è determinato in tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La ripartizione del monte ore di cui al comma 1, da rapportare in turni giornalieri di servizio, è effettuata in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe rilasciate all'amministrazione per la riscossione del contributo sindacale, entro la data del 31 dicembre di ciascun anno, avendo cura di rispettare il diritto alla riservatezza per quanto riguarda i nominativi dei deleganti. Il quindici per cento del monte orario è, in ogni caso, ripartito in parti uguali fra le organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1989; deve comunque essere garantita ad ognuna delle predette organizzazioni sindacali una giornata lavorativa al mese per provincia a titolo di permesso sindacale.

3. La ripartizione di cui al comma 2 è effettuata con provvedimento del Ministro dell'interno e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali destinatarie, entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Sulla base delle indicazioni fornite dalle diverse organizzazioni sindacali, il Ministero dell'interno provvede alla ripartizione tra gli organismi statutari provinciali, regionali e nazionali dei permessi spettanti a ciascuna organizzazione sindacale.

5. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono definite, sentite le organizzazioni sindacali interessate, tenendo conto in particolare delle condizioni organizzative degli uffici.

6. Oltre ai permessi retribuiti di cui all'art. 18, possono essere concessi, salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione a congressi e convegni nazionali previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali aventi titolo ai permessi di cui al medesimo art. 18, ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione della amministrazione. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. Non si computa altresì in detto contingente la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali centrali e periferici, secondo criteri fissati dal Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 20.

Igiene e sicurezza del lavoro

1. L'amministrazione provvede all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso, almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.

2. Nei confronti del personale destinatario del presente regolamento, che opera in condizioni lavorative per le quali è riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è istituito apposito libretto sanitario.

Art. 21.

Norma finale di rinvio

1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, 10 aprile 1987, n. 150, e 23 giugno 1988, n. 234.

Art. 22

Onere finanziario

1. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente regolamento si provvede ai sensi del decreto-legge 1° giugno 1990, n. 127.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro dell'interno*
CARLI, *Ministro del tesoro*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 24

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo della legge n. 121/1981, aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni, di cui — tra l'altro — alle leggi 24 novembre 1981, n. 675, 12 agosto 1982, n. 569, 10 ottobre 1986, n. 668, recante: «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1987.

— I D.P.R. 24 aprile 1982, numeri 335, 336, 337 e 338 sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982.

— Il D.L. n. 387/1987, recante: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 1987. La relativa legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1987. Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288, del 10 dicembre 1987.

— Il D.P.R. n. 234/1988, recante: «Norme risultanti dal protocollo di intesa sottoscritto in data 15 giugno 1988 tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali del Personale della Polizia di Stato SIULP e SAP, in materia di graduale riduzione dell'orario settimanale del predetto personale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1988, n. 150.

— Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 95 della legge n. 121/1981:

«Art. 95. *(Accordi sindacali)*. — Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro

dell'interno e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale».

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 150/1987 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1987), recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato»:

«Art. 2 *(Stipendi)*. — 1. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

Livello	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987	Dal 1° gennaio 1988
IV	330.000	715.000	1.100.000
V	420.000	910.000	1.400.000
VI	510.000	1.105.000	1.700.000
VI-*bis*	555.000	1.202.000	1.850.000
VII	600.000	1.300.000	2.000.000
VIII	810.000	1.755.000	2.700.000
VIII-*bis*	891.000	1.930.500	2.970.000

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, al personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

livello quarto	L.	5.500.000
livello quinto	»	6.200.000
livello sesto	»	7.200.000
livello sesto-*bis*	»	7.800.000
livello settimo	»	8.400.000
livello ottavo	»	10.400.000
livello ottavo-*bis*	»	11.440.000

3. In relazione alle attuali carenze di organico ed in attesa della ristrutturazione degli uffici periferici, permanendo la necessità di mantenere inalterato l'attuale carico di servizio, al personale di cui al comma 2 compete, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'autonoma maggiorazione di stipendio, per i seguenti importi annui lordi:

agente	130.000
agente scelto	140.000
assistente	220.000
assistente capo	364.000
vice sovrintendente con meno di cinque anni di servizio	130.000
vice sovrintendente con più di cinque anni di servizio	364.000
sovrintendente	364.000
sovrintendente principale	455.000
sovrintendente capo	468.000
vice ispettore	468.000
ispettore	470.000
ispettore principale	470.000
ispettore capo	480.000
vice commissario	480.000
commissario	480.000
commissario capo	490.000
vice questore aggiunto	500.000

4. Al dipendente che già riveste o che consegue successivamente la promozione alla qualifica di sovrintendente principale viene attribuito, nel quinto livello, a decorrere, rispettivamente, dalla data di cui al comma 3 o dalla data in cui consegue la promozione nella predetta qualifica, un importo annuo lordo di L. 310.000, che si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 3.

5. Tale importo è riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore.

6. Ai dipendenti che rivestono, alla data di cui al comma 3, la qualifica di sovrintendente capo viene attribuito un importo annuo lordo di L. 180.000 se collocati nel sesto livello e L. 195.000 se collocati nel livello sesto-*bis*, anche tali importi si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità e sono riassorbiti in caso di passaggio a livello rebributivo superiore.

7. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale, con esclusione, a tale ultimo fine, delle maggiorazioni di cui ai commi 3, 4 e 6».

— Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 12, del D.L. n. 387 1987: «12. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale delle Forze di polizia, una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 150/1987 (per il titolo si veda nelle note all'art. 2):

«Art. 3 *(Retribuzione individuale di anzianità)*. — 1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.

2. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986».

— Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 22, del D.L. n. 387/1987: «22. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988».

Note all'art. 4:

— L'art. 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, è così formulato:

«Art. 82 *(Assegno alimentare)*. — All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia».

— Si trascrive il testo dell'art. 172 della legge n. 312/1980 (in suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1980), concernente: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»:

«Art. 172 *(Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico)*. — Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso».

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 del D.L. n. 387/1987, come modificato dalla legge di conversione:

«Art. 6. — 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 800.000 annue lorde. Detto importo è elevato a L. 1.100.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed ispettori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, è attribuito un assegno funzionale pensionabile di L. 1.200.000 annue lorde. Detto importo è elevato a L. 1.800.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia.

3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche equiparate dalla Polizia di Stato e ai gradi corrispondenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compresi i sottotenenti in servizio permanente effettivo, provenienti da carriera e ruoli inferiori delle stesse forze di polizia, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia è attribuito un assegno funzionale annuo lordo nelle seguenti misure:

	19 anni	29 anni
Sottotenenti s.p.e.	L. 1.500.000	L. 2.200.000
Vice commissario	L. 1.500.000	L. 2.000.000
Commissario	L. 1.500.000	L. 2.000.000
Commissario capo	L. 2.000.000	L. 3.600.000
Vice questore aggiunto	L. 2.400.000	L. 3.600.000

4. I benefici di cui ai precedenti commi decorrono dal 1° giugno 1987 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità. Gli stessi benefici non sono cumulabili con il trattamento economico di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e non competono al personale con qualifiche dirigenziali e gradi corrispondenti.

5. L'assegno funzionale di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro e altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, e dell'equo indennizzo».

Note all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 69/1984 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 14 aprile 1984) concernente: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti».

«Art. 5 (*Indennità pensionabile*) — A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennità mensile pensionabile nelle sottoindicate misure lorde:

agente	265.000
agente scelto	300.000
assistente	340.000
assistente capo	390.000
vice sovrintendente	390.000
sovrintendente	410.000
sovrintendente principale	430.000
sovrintendente capo	450.000
vice ispettore	450.000
ispettore	470.000
ispettore principale	490.000
ispettore capo	510.000
vice commissario	510.000
commissario	530.000
commissario capo	540.000
vice questore aggiunto	550.000

A decorrere dalla stessa data all'agente ausiliario compete una indennità mensile di L. 140.000.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983 al personale di cui al primo comma del presente articolo compete la seguente indennità mensile lorda, per tredici mensilità, nelle misure sottoindicate:

agente	54.000
agente scelto	54.000
assistente	62.000
assistente capo	69.000
vice sovrintendente	73.000
sovrintendente	73.000
sovrintendente principale	81.000
sovrintendente capo	81.000
vice ispettore	92.000
ispettore	92.000
ispettore principale	92.000
ispettore capo	92.000
vice commissario	100.000
commissario	100.000
commissario capo	115.000
vice questore aggiunto	115.000

Con effetto dal 1° gennaio 1984 l'indennità di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono soppressi. È fatto salvo il supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135».

— Si trascrive il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 150/1987, che ha modificato l'art. 5 del D.P.R. n. 69/1984:

«Art. 6 (*Indennità pensionabile*). — 1. L'indennità prevista all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, è incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1° gennaio 1987 sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985».

— Il testo del comma 3 dell'art. 2 del D.P.R. n. 150/1987 è riportato in nota all'art. 2.

Note all'art. 7:

— Si trascrive il testo della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971 recante: «Osservanza degli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 della protezione sanitaria dei lavoratori esposti al rischio derivante da radiazioni ionizzanti»:

«Pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all'oggetto, intesi a conoscere:

1) quali principi bisogna tener presente nell'accertamento del rischio radiologico per il personale dipendente degli ospedali;

2) quale personale esposto alle radiazioni sia in diritto di beneficiare dell'indennità di rischio o di altri riconoscimenti;

3) l'opinione di questo Ministero circa l'opportunità di effettuare rilievi dosimetrici ai fini di accertare eventuali carenze di protezione dalle radiazioni.

Da quanto sopra, e da altri elementi in possesso di questo Ministero si ha motivo di ritenere che da parte di istituti pubblici di ricovero e cura e case di cura private siano disattese le prescrizioni di cui al capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con conseguente possibilità per le amministrazioni dei detti enti sanitari, di incorrere nelle penalità previste dal capo XI del medesimo decreto presidenziale, a seguito di sopralluoghi effettuati dall'ispettorato medico del lavoro.

Come è noto, le norme sulla sicurezza degli impianti radiogeni e sulla protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli dalle radiazioni ionizzanti, sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sopraindicato. Si richiamano tuttavia, qui di seguito, quegli articoli del citato decreto presidenziale, il cui contenuto è di base per la risposta ai quesiti formulati.

Per inciso, corre altresì l'obbligo di ricordare che, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica, la vigilanza per la tutela fisica dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dei propri ispettorati provinciali.

Ciò premesso, in attesa che siano emanati i decreti presidenziali di cui all'ultimo comma degli articoli 72 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (con i quali verranno stabilite le modalità per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati e dei medici autorizzati alla sorveglianza fisica e medica dei lavoratori esposti alle radiazioni), si ravvisa la necessità di ricordare che la responsabilità, ai fini dell'applicazione e della osservanza delle norme di radioprotezione, ambientale ed individuale, come precisato negli articoli 61 e seguenti del capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 185, spetta al direttore del servizio di fisica sanitaria (istituito a norma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969), ovvero, se detto servizio non fosse stato previsto dal piano regionale ospedaliero, la responsabilità medesima deve essere affidata a persona professionalmente idonea preposta dall'amministrazione ospedaliera.

I nominativi di tali persone devono essere comunicati, oltre che alla S.V., anche all'ispettorato medico centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Dette norme presuppongono la conoscenza delle definizioni di cui all'art. 9 del più volte citato decreto presidenziale. Per poter infatti stabilire quale personale (medico o ausiliario) sia da considerarsi esposto ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, è essenziale che l'esperto qualificato, ovvero il fisico sanitario, o la persona idonea preposta dall'amministrazione ospedaliera, provveda preliminarmente a delimitare, nell'ambito ospedaliero, le "zone controllate" e le "zone sorvegliate", nonché di stabilire quali persone abitualmente lavorano in una "zona controllata" (art. 9, lettera *g*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 185) e quali persone invece possono trovarsi, a titolo occasionale e quindi eccezionalmente, nella "zona controllata" (art. 9, lettera *h*), gruppo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185).

Per i lavoratori che svolgono la propria attività permanentemente nella "zona controllata" è prescritta la sorveglianza fisica e medica della protezione contro le radiazioni, mentre per coloro i quali in detta zona sostano a titolo temporaneo e per motivi quindi occasionali, è richiesta solo la sorveglianza dosimetrica individuale (art. 72, comma 3, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 185).

Nessun controllo individuale è da effettuarsi sul personale che opera nelle "zone sorvegliate", per le quali è unicamente prescritto il controllo fisico della radiazione ambientale.

Da quanto precede, si giunge alla conclusione, peraltro condivisa ed accettata dagli organi sindacali e dalla F.I.A.R.O. (accordo FIARO/sindacati 5 maggio 1970, paragrafo 3, lettera *d)* che unicamente al personale esposto per ragioni professionali, e quindi addetto a sorgenti radiogene in "zone controllate", spettano i benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia (indennità di rischio da radiazioni, aumento del congedo ordinario di giorni quindici, assicurazione obbligatoria contro le malattie da raggi): ciò in quanto è da presumersi che tale personale potrebbe trovarsi accidentalmente in condizioni di assorbire dosi di radiazioni superiori ai valori massimi ammissibili, stabiliti dal decreto 6 giugno 1968 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Circa l'opportunità di effettuare rilievi dosimetrici negli ambienti di lavoro, ove siano installate sorgenti radiogene (controllo fisico della radiazione ambientale), è appena il caso di sottolineare che non possono essere disattese le prescrizioni, di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 1964, n. 185, con particolare riguardo al disposto dell'art. 72 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa i compiti dell'esperto qualificato, tra i quali sono fondamentali il controllo e l'esame periodico dei dispositivi di radioprotezione e la valutazione delle dosi di esposizione individuali e nei luoghi di lavoro.

Si prega, pertanto, la S.V. di voler urgentemente richiamare l'attenzione delle amministrazioni interessate (enti ospedalieri, istituti a carattere scientifico, enti ecclesiastici che gestiscono ospedali pubblici, case di cura private) su quanto precisato con la presente circolare.

Si gradirà un cortese cenno di assicurazione».

— Il D.P.R. n. 146/1975 recante il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo ed agli operai dello Stato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 16 maggio 1975.

Nota all'art. 8:

— La legge n. 836/1973 recante: «Norme nel trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 29 dicembre 1973.

Note all'art. 10:

— L'art. 1 della legge n. 204/1975 recante: «Norme di adeguamento dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede» sostituisce l'art. 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 (Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato), con il seguente:

«L'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia è stabilita nelle seguenti misure:

	Personale fruente di aggiunta di famiglia Lire	Personale non fruente di aggiunta di famiglia Lire
Maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo di alloggio e gradi corrispondenti	4.000	2.500
Brigadieri e vicebrigadieri	3.200	2.000
Appuntato, carabiniere e gradi corrispondenti	2.500	1.600
Allievo carabiniere e gradi corrispondenti	—	600».

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 284/1977 e dell'art. 3 della legge n. 505/1978, che hanno modificato il suddetto articolo:

«Art. 6 legge n. 284/1977. — Le misure dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede previste dall'art. 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204 sono sostituite dalle seguenti:

	Personale fruente di aggiunta di famiglia Lire	Personale non fruente di aggiunta di famiglia Lire
Maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo di alloggio e gradi corrispondenti	8.000	5.000
Brigadiere e vicebrigadiere	6.400	4.000
Appuntato, carabiniere e gradi corrispondenti, allievo carabiniere e gradi corrispondenti	5.000	3.200

L'indennità di cui al precedente comma non spetta per i servizi di durata inferiore a sei ore ed è ridotta del 30 per cento quando il servizio non comporta pernottamento fuori sede».

«Art. 3 legge n. 505/1978. — A decorrere dalla data indicata nell'art. 1, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284».

Note all'art. 11:

— Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 135/1975 che prevede l'aumento della misura dell'indennità mensile per il servizio di istituto alle forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato (in *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 7 maggio 1985):

«Art. 2. — A decorrere dal 1° aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato è attribuito un supplemento giornaliero di indennità di istituto nella misura di L. 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

Se la presenza in servizio cade in giorno festivo il supplemento è di L. 1.800 al giorno. Il supplemento è dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non inferiore a 4.

Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento è di L. 3.300.

Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennità è corrisposta nella misura di cui al primo comma.

È abrogato l'art. 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607».

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 7 (Servizio giornaliero, notturno e festivo) del D.P.R. n. 150/1987: «1. Il supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, viene corrisposto nella misura di L. 1.700 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio».

— Si trascrive il testo dell'art. 64 della legge n. 121/1981:

«Art. 64 (*Obbligo di permanenza e reperibilità*) — Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso può essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all'art. 111.

Il personale che esplica funzioni di polizia ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti od i reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita nel regolamento di cui al comma precedente.

Per il mantenimento delle mense non obbligatorie di servizio verrà concesso un contributo nella misura stabilita per le mense di eguale natura delle forze armate dello Stato».

— Si trascrive il testo dell'art. 32 del D.P.R. n. 782/1985:

«Art. 32 (*Obbligo di reperibilità*). — Quando si prevede la possibilità del verificarsi di situazioni che richiedono la presenza di personale nel posto di lavoro, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo al termine del servizio di mantenere la reperibilità ai sensi dell'art. 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato.

Le modalità, al fine di assicurare l'immediato rintraccio del personale, possono altresì essere diversamente concordate con il dirigente dell'ufficio.

Il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata.

La reperibilità viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto. I turni di reperibilità sono organizzati tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale e non possono essere superiori a 5 per ciascun dipendente durante il mese.

Con decreto del Ministro dell'interno sono altresì indicati i dirigenti degli uffici, reparti o istituti che hanno l'obbligo della reperibilità in ragione della carica ricoperta».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 135/1975 è riportato nelle note all'art. 11.

— Il testo del comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. n. 150/1987 è riportato in nota all'art. 11.

Nota all'art. 14:

— Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 1204/1971 (Tutela delle lavoratrici madri):

«Art. 4. — È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali».

Nota all'art. 17:

— Si trascrive il testo vigente degli articoli 88 e 89 della legge n. 121/1981:

«Art. 88 [come modificato dall'art. 5 D.L. n. 387/1987]. (*Aspettativa per motivi sindacali*). — Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa è fissato in rapporto di un'unità ogni 2.000 dipendenti in organico.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate.

I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.

I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

Art. 89 (*Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali*). — Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo precedente sono corrisposti, a carico dell'amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale».

Nota all'art. 18:

— Si trascrive il testo dell'art. 90 della legge n. 121/1981:

«Art. 90. (*Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali*). — Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'articolo 88, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti».

Nota all'art. 20:

— Per il D.P.R. n. 146/1975 si veda nelle note all'art. 7.

Note all'art. 21:

— Per il D.P.R. n. 69/1984 si veda nelle note all'art. 6.

— Per il D.P.R. n. 150/1987 si veda nelle note all'art. 2.

90G0184

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 6 giugno 1990.

Dichiarazione dell'esistenza della condizione di reciprocità fra lo Stato italiano e la Repubblica del Camerun ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti esecutivi sui beni del Camerun esistenti in Italia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza dell'ambasciata in Italia della Repubblica del Camerun, trasmessa in data 1° giugno 1990 dal Ministero degli affari esteri, con la quale si chiede la tutela della legge italiana a riguardo della, procedura esecutiva iniziata nei suoi confronti da Luciani Monique, dinanzi alla pretura di Roma, con atto di pignoramento presso terzi notificato il 21 maggio 1990, a seguito di sentenza del pretore di Roma del 9 marzo 1990;

Visto il regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263;

Vista la nota n. 022/5903, del 1° giugno 1990, del Ministero degli affari esteri, con la quale viene trasmessa la nota verbale dell'ambasciata in Italia della Repubblica del Camerun, recante la stessa data, da cui risulta che in quel Paese il porre in essere misure esecutive su beni appartenenti a Stato estero è consentito solo qualora risulti che in detto Stato l'esecuzione è pure ammessa su beni appartenenti alla Repubblica del Camerun;

Ritenuto che, pertanto, il disporre o meno che si proceda ad esecuzione su beni di Stato estero è assoggettato, nella Repubblica del Camerun, ad un preventivo accertamento, da parte della pubblica autorità, circa la sussistenza, nello Stato estero, della condizione di reciprocità; che tale valutazione, corrisponde, nella sostanza, a quella cui è chiamata in Italia l'autorità amministrativa per accertare la eseguibilità di un provvedimento giudiziario, pure sulla base della sussistenza della condizione di reciprocità;

Considerato che il Ministero degli affari esteri, nella sopra citata nota del 1° giugno 1990, ha espresso parere sfavorevole a che sia autorizzata la prosecuzione della procedura esecutiva nei confronti dell'ambasciata in Italia della Repubblica del Camerun, attesa la sussistenza di ragioni di opportunità politica al riguardo;

Decreta:

Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Camerun.

Non autorizza la prosecuzione della procedura esecutiva iniziata da Luciani Monique sui conti correnti bancari n. 979294.51.34 e n. 979294.52.35 intestati all'ambasciata della Repubblica del Camerun in Italia presso la Banca commerciale italiana, sede di Roma.

Roma, 6 giugno 1990

p. *Il Ministro:* CASTIGLIONE

90A2598

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 marzo 1990.

Soppressione della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 21 di Fondi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2, della legge suddetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1 e 2 dell'art. 2;

Visto il proprio decreto emanato in data 16 marzo 1988 con il quale sono state determinate in sede di prima attuazione, così come stabilito dal secondo periodo del comma 8 dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le sezioni circoscrizionali nella regione Lazio;

Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali;

Visto il proprio decreto emanato in data 11 aprile 1988 mediante il quale veniva istituita la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 21 con sede a Fondi comprendente i comuni di Fondi, Monte San Biagio, Lenola, Sperlonga, Campodimele;

Considerato che il decreto istitutivo della sezione circoscrizionale di cui sopra risulta carente del parere specifico della commissione regionale dell'impiego del Lazio previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 27 febbraio 1987, n. 56, così come rilevato, peraltro, da alcuni componenti della commissione regionale medesima nella seduta del 17 ottobre 1989;

Ritenuto che il parere della predetta commissione regionale dell'impiego del Lazio riveste carattere obbligatorio e che, pertanto, la sua mancanza dà luogo ad illegittimità del procedimento amministrativo con riflessi sulla validità del provvedimento istitutivo della sezione circoscrizionale di Fondi;

Decreta:

Art. 1.

È soppressa la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 21 di Fondi, che viene incorporata nella sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 14 di Terracina così come da decreto ministeriale del 16 marzo 1988 istitutivo delle sezioni circoscrizionali della regione Lazio.

Art. 2.

Il direttore dell'UPLMO di Latina provvederà a rendere esecutivi gli atti relativi all'attuazione del presente decreto secondo le norme vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 21 marzo 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1990
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 244

90A2584

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 maggio 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 25 maggio 1988, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 25 maggio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 252184/66-AU-160 del 18 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 25 maggio 1988, di durata quadriennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,50%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 18 maggio 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di aprile precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla seconda cedola — di scadenza 25 maggio 1990 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570480/66-AU-160 del 1° giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 1° giugno 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 2 maggio 1990, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 25 maggio 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla seconda cedola, di scadenza 25 maggio 1990, è di 494.500.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di aprile 1990, è di L. 1.503,10 per ogni ECU;

degli

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 252184/66-AU-160 del 18 maggio 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 494.500.000 ECU) dei CTE quadriennali 8,50% con godimento 25 maggio 1988, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 25 maggio 1990, ammonta a L. 55.281.669.405, oltre alla ritenuta fiscale di L. 7.897.381.000 da applicare sugli interessi stessi.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1990
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 287

90A2582

DECRETO 17 maggio 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 maggio 1986, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 26 maggio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 623007/66-AU-111 del 10 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 26 maggio 1986, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 6,90%, per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 10 maggio 1986, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del

Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di aprile precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quarta cedola — di scadenza 26 maggio 1990 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 426179/66-AU-111 del 4 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1987, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 4 aprile 1987, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 4 maggio 1990, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 26 maggio 1986, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quarta cedola, di scadenza 26 maggio 1990, è di 644.876.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di aprile 1990, è di L. 1.503,10 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 623007/66-AU-111 del 10 maggio 1986, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 644.876.000 ECU) dei CTE ottennali 6,90% con godimento 26 maggio 1986, ammonta a L. 66.882.604.975, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 26 maggio 1990.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1990
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 288

90A2583

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 maggio 1990.

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni concessa alla The Equine & Livestock Insurance Company Ltd. - rappresentanza generale per l'Italia, in Ravenna, in liquidazione volontaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti, in particolare, gli articoli 58 e 62 della predetta legge;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla società The Equine & Livestock Insurance Company Ltd., con sede legale in Londra (Regno Unito) e rappresentanza generale per l'Italia in Ravenna;

Vista la lettera in data 23 febbraio 1990, n. 030135, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine alla nomina della sig.ra Daniela Baldisserri quale liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Equine & Livestock Insurance Company Ltd., posta in volontaria liquidazione come da delibera del consiglio di amministrazione della casa madre, in data 11 settembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la nomina della sig.ra Daniela Baldisserri nell'incarico di liquidatore della The Equine & Livestock Insurance Company Ltd. - rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Ravenna, in liquidazione volontaria.

Art. 2.

È decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, nel territorio della Repubblica, rilasciata alla The Equine & Livestock Insurance Company Ltd. - rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2636

DECRETO 4 giugno 1990.

Autorizzazione alla Liguria vita S.p.a., in Treviso, ad esercitare nel territorio della Repubblica, le assicurazione sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione ed approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, secondo quanto richiesto dalla società stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 6 dicembre 1988 e le successive integrazioni e modificazioni in data 18 giugno, 19 settembre, 6 e 18 dicembre 1989 e 8 gennaio 1990, con le quali la S.p.a. Liguria vita, con sede in Bergamo, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 8 febbraio 1990, n. 020421, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 15 febbraio 1990;

Vista la lettera in data 30 marzo 1990, n. 021128, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che, ai fini di garantire l'effettiva attuazione del programma di attività la Liguria - Società di assicurazioni S.p.a., si è impegnata a non cedere a terzi il controllo della Liguria vita S.p.a., nei cinque anni successivi all'autorizzazione all'esercizio;

Decreta:

Art. 1.

La Liguria vita S.p.a., con sede in Bergamo, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I, le assicurazioni sulla durata della vita umana, ed assicurativa nel ramo V, le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, di cui al punto *A*) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

La Liguria - Società di assicurazioni S.p.a. non potrà procedere ad alcuna alienazione nel primo quinquennio di attività, del pacchetto azionario di controllo della Liguria vita S.p.a., se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Liguria vita S.p.a., con sede in Bergamo:

1) condizioni generali di assicurazione, comprese le condizioni particolari per assicurazioni senza visita medica;

2) tariffa T.1: assicurazione temporanea in caso di morte a capitale ed a premio annuo costanti, comprese le condizioni di applicazione;

3) condizioni speciali da applicare alla tariffa T.1 di cui al precedente punto 2);

4) tariffa T.1U: assicurazione temporanea in caso di morte a capitale costante ed a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

5) condizioni speciali da applicare alla tariffa T.1U di cui al precedente punto 3);

6) tariffa T.2D: assicurazione per il caso di morte a premio annuo costante limitato e a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, comprese le condizioni di applicazione;

7) condizioni speciali da applicare alla tariffa T.2D di cui al precedente punto 6);

8) tariffa T.3DU: assicurazione per il caso di morte a premio unico e a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, comprese le condizioni di applicazione;

9) condizioni speciali da applicare alla tariffa T.3DU di cui al precedente punto 8);

10) assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente linearmente, a premio annuo ed a premio unico: coefficienti da applicare ai tassi di premio, unico od annuo, della forma a capitale decrescente annualmente, per ottenere i corrispondenti tassi delle forme a decrescenza sub-annuale, comprese le condizioni di applicazione;

11) condizioni speciali da applicare alle forme temporanee a decrescenza sub-annuale del capitale iniziale, di cui al precedente punto 10);

12) tariffa T.R.: assicurazione per il caso di morte a premio annuo costante limitato di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali da applicare alla tariffa T.R. di cui al precedente punto 12);

14) tariffa T.RU: assicurazione per il caso di morte a premio unico di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali da applicare alla tariffa T.RU di cui al precedente punto 14);

16) assicurazione per il caso di morte a rendita certa in caso di premorienza: coefficienti da applicare ai tassi di premio, unico od annuo, della forma a rateazione annuale della rendita, per ottenere i corrispondenti tassi delle forme a rateazione sub-annuale, comprese le condizioni di applicazione, di cui al precedente punto 10);

17) tariffa T.G.: assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

18) condizioni speciali da applicare alla tariffa T.G. di cui al precedente punto 17);

19) tariffa T.G1: assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità;

20) condizioni speciali, comprese le condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità permanente, da applicare alla tariffa T.G1 di cui al precedente punto 19);

21) tariffa T.15: assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità, a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

22) condizioni speciali, comprese le condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente, da applicare alla tariffa T.15 di cui al precedente punto 21);

23) tariffa T.16U: assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

24) condizioni speciali, comprese le condizioni di applicazione, regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente, da applicare alla tariffa T.16U di cui al precedente punto 23);

25) tariffe M.1, M.2, M.3: assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

26) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe M.1, M.2, M.3 di cui al precedente punto 25);

27) tariffe M.4, M.5, M.6: assicurazione mista a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 25);

28) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe M.4, M.5, M.6 di cui al precedente punto 27);

29) tariffe M.7, M.8, M.9: assicurazione mista a premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); omprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

30) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe M.7, M.8, M.9 di cui al precedente punto 29);

31) tariffe CD.1, CD.2, CD.3: assicurazione di capitale differito senza controassicurazione a premio annuo (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

32) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe CD.1, CD.2, CD.3 di cui al precedente punto 31);

33) tariffe CD.4, CD.5, CD.6: assicurazione di capitale differito senza controassicurazione a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%): i tassi sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 31);

34) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe CD.4, CD.5, CD.6 di cui al precedente punto 33);

35) tariffe CD.7, CD.8, CD.9: assicurazione di capitale differito senza controassicurazione a premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe CD.7, CD.8, CD.9 di cui al precedente punto 35);

37) tariffe CD.10, CD.11, CD.12: assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe CD.10, CD.11, CD.12 di cui al precedente punto 37);

39) tariffe CD.13, CD.14, CD.15: assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%): i tassi sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 37);

40) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe CD.13, CD.14, CD.15 di cui al precedente punto 39);

41) tariffe CD.16, CD.17, CD.18: assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

42) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe CD.16, CD.17, CD.18 di cui al precedente punto 41);

43) tariffe RV.1, RV.2, RV.3: assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%): i tassi sono distinti per sesso;

44) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe RV.1, RV.2, RV.3 di cui al precedente punto 43);

45) tariffe RV.4, RV.5, RV.6: assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); i tassi, distinti per sesso, sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 43);

46) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe RV.4, RV.5, RV.6: di cui al precedente punto 45);

47) tariffe RV.7, RV.8, RV.9: assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); i tassi sono distinti per sesso;

48) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe RV.7, RV.8, RV.9 di cui al precedente punto 47);

49) tariffe RV.10, RV.11, RV.12: assicurazione di rendita differita con controassicurazione a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); i tassi sono distinti per sesso;

50) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe RV.10, RV.11, RV.12 di cui al precedente punto 49);

51) tariffe RV.13, RV.14, RV.15: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); i tassi sono distinti per sesso, sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 49);

52) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe RV.13, RV.14, RV.15 di cui al precedente punto 51);

53) tariffe RV.16, RV.17, RV.18: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); i tassi sono distinti per sesso;

54) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe RV.16, RV.17, RV.18 di cui al precedente punto 53);

55) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio da applicare alle tariffe di cui ai punti 31), 37), 43) e 49);

56) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio da applicare alle tariffe di cui ai punti 33), 39), 45) e 51);

57) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio da applicare alle tariffe di cui ai punti 35), 41), 47) e 53);

58) annualità vitalizia pura in rate posticipate, distinte per sesso;

59) valori di conversione della rateazione da semestrale in altre, distinti per sesso;

60) annualità vitalizia con caricamento per spese di pagamento rendita, distinte per sesso;

61) valori di riscatto al termine del differimento, distinti per sesso;

62) coefficienti di conversione del capitale in una rendita pagabile in modo certo per i primi cinque oppure dieci anni e sucessivamente vitalizia, distinti per sesso;

63) coefficienti di conversione del capitale in una rendita vitalizia, distinti per sesso;

64) coefficienti di conversione del capitale in una rendita vitalizia su due teste reversibile: testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile;

65) condizioni di applicazione per assicurazioni collettive;

66) tassi di premio per differimenti inferiori a 5 anni da applicare alle assicurazioni collettive definite nelle condizioni di cui al precedente punto 65);

67) condizioni di applicazione per le durate inferiori a 10 anni per le tariffe a premio annuo sia per le assicurazioni miste sia per le assicurazioni caso vita;

68) condizioni di applicazione per le durate inferiori a 10 anni per le tariffe a premio unico sia per le assicurazioni miste sia per le assicurazioni caso vita;

69) addizionali di frazionamento del premio annuo in rate sub-annuali, per tariffe a prestazioni rivalutabili;

70) addizionali di frazionamento del premio annuo in rate sub-annuali, per tariffe a prestazioni non rivalutabili;

71) regolamento del fondo denominato «Fondo Liguria»;

72) tariffa di capitalizzazione a premio unico per forme collettive, compresi i tassi di opzione;

73) condizioni generali di capitalizzazione;

74) condizioni speciali, comprese la clausola di rivalutazione e la sfera di applicazione per durate inferiori a 5 anni, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 72).

Art. 3.

La Liguria vita S.p.a., con sede in Bergamo, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate, approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2570

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 giugno 1990.

Riconoscimento del titolo di dottorato della Scuola superiore di studi storici di S. Marino.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Veduta la legge 18 ottobre 1984, n. 760, con la quale è stato ratificato l'accordo del 28 aprile 1983 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio;

Veduto in particolare l'art. 2 del suddetto accordo relativo al riconoscimento dei titoli accademici;

Veduto lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in data 31 maggio 1990 con le quali è stato concordato dai Paesi di recepire il risultato dei lavori svolti nella III sessione, tenuta a Roma il 7 maggio 1990, dalla commissione mista di esperti, prevista dal citato art. 2 del citato accordo italo-sammarinese;

Decreta:

Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dalla Scuola superiore di studi storici dell'Università di San Marino è riconosciuto in Italia secondo le seguenti condizioni e modalità:

1) Gli allievi della Scuola superiore di studi storici dell'Università degli studi San Marino, in appresso chiamata Scuola, che intendono chiedere la dichiarazione di riconoscimento in Italia del titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola medesima, devono essere in possesso di laurea italiana in discipline storiche anche non afferenti a dipartimenti, corsi di laurea o facoltà di storia oppure di analogo titolo straniero riconosciuto equipollente da parte italiana all'atto dell'iscrizione alla Scuola.

Tale requisito deve essere appositamente indicato nel bando di concorso per l'ammissione alla Scuola.

2) Gli allievi attualmente iscritti alla Scuola per il triennio 1989-91, interessati ad ottenere la dichiarazione di riconoscimento in Italia, dovranno, ove non siano in possesso del predetto requisito, presentare ad una università italiana, nelle forme previste della normativa vigente in Italia, richiesta di equipollenza del loro titolo di ammissione alla Scuola entro il 31 luglio 1990.

3) La durata degli studi per ottenere il titolo finale presso la Scuola sarà non inferiore a tre anni.

4) Il numero dei titoli finali rilasciati dalla Scuola che potranno essere riconosciuti in Italia è fissato in sette per anno solare a partire dal 1991 incluso.

5) Nei confronti degli uditori della Scuola non potrà essere effettuato alcun riconoscimento.

6) La Repubblica italiana non riconoscerà titoli stranieri eventualmente dichiarati equipollenti, dalla Repubblica di San Marino, al titolo rilasciato dalla Scuola.

7) Gli interessati, per ottenere la dichiarazioine di riconoscimento in Italia del titolo rilasciato dalla Scuola dovranno inoltrare, per il tramite della competente Rappresentanza diplomatica italiana, apposita domanda al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

titolo finale rilasciato dalla Scuola;

laurea italiana o titolo straniero riconosciuto equipollente in Italia all'atto dell'iscrizione alla Scuola (vedi punto 2);

bando di concorso per l'ammissione alla Scuola;

eventuale altra documentazione amministrativa prevista dalle norme vigenti in Italia.

8) La dichiarazione di riconoscimento di cui al precedente punto 7) sarà rilasciata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esclusivamente sulla base dell'accertamento della congruità della documentazione esibita.

Il presente decreto sarà pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore contemporaneamente alle note del 31 maggio 1990 indicate nelle premesse.

Roma, 11 giugno 1990

Il Ministro: RUBERTI

90A2585

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 giugno 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Toscana. (Ordinanza n. 1931/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i

Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per il Mezzogiorno, per gli affari regionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che, dall'esame di programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del centro nord e del sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Toscana;

Considerato che dalla documentazione dello stesso Ministro per gli affari regionali inviata si evince che vi è l'assenso della regione con l'indicazione degli enti che dovranno gestire le opere da realizzare;

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto altresì di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si debba far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Toscana sono disposti gli interventi di cui all'unito elenco, nel quale sono indicati: l'ente gestore, le opere da realizzare ed il costo presumibile.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e, all'uopo, gli enti attuatori, provvisti dei requisiti di legge, possono procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine del 15 luglio.

3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino alla data del 30 luglio e non inferiori al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati sul fondo della protezione civile.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 552, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. Gli enti esecutori provvedono, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. Gli enti attuatori indicati nell'elenco di cui all'art. 1 sono tenuti a informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

3. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 6.320 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il Fondo della protezione civile è integrato della somma anzidetta mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministero del tesoro provvede a versare le relative somme al fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO

ELENCO DELLE OPERE DA EFFETTUARE NELLA REGIONE TOSCANA

Ente gestore	Opere da realizzare	Costo presumibile (milioni)
1) Consorzio Cigaf	Costruzione di pozzi a servizio dei comuni consorziati di Montepulciano e Monte San Savino	400
2) Comune di Livorno	Numero due impianti su container di deferrizzazione e demanganizzazione per 50 litri/secondo	300
3) Comune di Firenze	Potenziamento sistema dosaggio prodotti chimici impianto Ancolella	300

Ente gestore	Opere da realizzare	Costo presumibile (milioni)
4) Comune di Piombino	Perforazione nuovi pozzi località campo dell'Olmo	440
5) Comune di Vecchiano	Recupero qualità risorse in uso	300
6) Consorzio Consiag di Prato	Adeguamento igienico-sanitario e potenziamento impianto potabilizzazione «La nosa»	980
7) Consorzio intercomunale Cerbaie	Costruzione nuovi pozzi nel padule di Bientina e località Staffoli	400
8) Consorzio Consiag di Prato	Installazione filtri a carbone su pozzi inquinati da organismi alogenati	300
9) Consorzio intercomunale Publiser	Costruzione nuovo campo pozzi di Arnovecchio 1° lotto	750
10) Comune di Pisa	Trivellazione due nuovi pozzi profondi zona sud-est	300
11) Comune di Altopascio	Costruzione di nuovi pozzi	300
12) Comunità montana Isola d'Elba e Capraia	Impianti per nuovi pozzi e recupero sorgenti	350
13) Comune di Chianciano	Impianti per nuovi pozzi e recupero sorgenti	1.200
	Totale	6.320

90A2609

ORDINANZA 4 giugno 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Marche. (Ordinanza n. 1932/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per il Mezzogiorno, per gli affari regionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che, dall'esame di programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del centro nord e del sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati ed, in particolare, quelli riguardanti la regione Marche;

Considerato che dalla documentazione dello stesso Ministro per gli affari regionali inviata si evince che vi è l'assenso della regione e l'indicazione degli enti che dovranno provvedere agli interventi;

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto altresì di fissare un termine anche per il compimento delle opere, a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si deve far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Marche sono disposti gli interventi elencati nell'unito allegato, nel quale sono indicati: l'ente gestore, le opere da realizzare ed il relativo costo presumibile.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ed, all'uopo, gli enti attuatori, provvisti dei requisiti di legge, possono procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine del 15 luglio.

3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino alla data del 30 luglio e non inferiori al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati sul fondo della protezione civile.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 552, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. Gli enti esecutori provvedono, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. Gli enti attuatori indicati nell'elenco di cui all'art. 1 sono tenuti a informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

3. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 9.590 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il Fondo della protezione civile è integrato della somma anzidetta mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministero del tesoro provvede a versare le relative somme al fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO

ELENCO DELLE OPERE DA ESEGUIRE NELLA REGIONE MARCHE

Provincia di Ancona

Ente gestore	Elenco delle opere	Costo presumibile (milioni)
1) Comune di Rosora . .	Ristrutturazione rete idrica interna	150
2) Comune di Maidati Spontini	Completamento acquedotto	300
3) Comune di Montecarotto	Ristrutturazione rete idrica interna	200
4) Comune di Cupramontana	Ristrutturazione rete idrica interna	200
5) Comune di Staffolo	Ristrutturazione rete idrica interna	200
6) Comune di Corinaldo	Ristrutturazione rete idrica interna	200
7) Comune di Ripe. . . .	Ristrutturazione rete idrica interna	150
8) Comune di Castelfidardo	Ristrutturazione rete idrica interna	180
9) Comune di Polverigi .	Ristrutturazione rete idrica interna	200
10) Comune di Monte San Vito	Ristrutturazione rete idrica interna	150
11) Comune di San Marcello	Ristrutturazione rete idrica interna	150
12) Comune di Ostra . . .	Ristrutturazione rete idrica interna	300
13) Comune di Osimo. . .	Ristrutturazione rete idrica interna	200

Provincia di Macerata

Ente gestore	Elenco delle opere	Costo presumibile (milioni)
14) Comune di Serravalle di Chienti	Alacciamenti acquedottistici	400
15) A.S.M. di Recanati . .	Completamento opere per potenziamento nuovo acquedotto	300
16) Comune di Monte San Giusto	Ristrutturazione rete idrica interna	100
17) Comune di Potenza Picena	Ampliamento serbatoio	100
18) A.S.M. Tolentino . . .	Adeguamento impianto di potabilizzazione	400
19) Consorzio comuni di Camerino, Belforte del Clienti, Caldarola, Gagliole e Bolognola Fiastra	Interventi urgenti a tutela di captazioni	300
20) Comune di Montecosaro	Ripristino e potenziamento rete di distribuzione	100
21) Comune di Morrovalle	Ristrutturazione rete idrica interna	100
22) Comune di Treia . . .	Ristrutturazione rete idrica interna	200

Provincia di Pesaro

Ente gestore	Elenco delle opere	Costo presumibile (milioni)
23) Comune di Novafeltria	Ristrutturazione rete idrica interna	250
24) Comune di Maiolo . .	Ristrutturazione rete idrica interna	150
25) Comune di Sant'Angelo in Lizzola	Ristrutturazione rete idrica interna	200
26) Comune di Pennabilli	Ristrutturazione rete idrica interna	200
27) Comune di Pesaro. . .	Ristrutturazione rete idrica interna	600
28) Comune di Borgo Pace	Ristrutturazione rete idrica interna	100
29) Comune di Sant'Agata Feltria	Ristrutturazione rete idrica interna	170
30) Comune di Urbania. .	Ristrutturazione rete idrica interna	210
31) Comune di Tavullia. .	Completamento rete idrica di distribuzione	220
32) Comune di Cantiano .	Ristrutturazione rete idrica interna	200
33) Comune di Sant'Ippolito	Ristrutturazione rete idrica interna	150
34) Comune di Serrungarina	Ristrutturazione rete idrica interna	110

Provincia di Ascoli Piceno

Ente gestore	Elenco delle opere	Costo presumibile (milioni)
35) Comune di San Benedetto del Tronto	Ristrutturazione rete idrica interna	400
36) Comune di Ascoli Piceno	Ristrutturazione rete idrica interna	400
37) Consorzio idrico Piceno	Completamento opere allaccio nuovo acquedotto	400
38) Comune di Fermo.	Ristrutturazione rete idrica interna	250
39) Comune di Grottammare	Ristrutturazione rete idrica interna	250
40) Comune di Porto Sant'Elpidio	Ristrutturazione rete idrica interna.	300
41) Comune di Porto S. Giorgio	Ristrutturazione rete idrica interna	200
42) Comune di Cupramarittima	Ristrutturazione rete idrica interna	100
43) Comune di Montegiorgio	Ristrutturazione rete idrica interna	150
	Totale	9.590

90A2610

ORDINANZA 4 giugno 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Piemonte. (Ordinanza n. 1933/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per il Mezzogiorno, per gli affari regionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che, dall'esame di programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del centro nord e del sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Piemonte;

Considerato che dalla documentazione dello stesso Ministro per gli affari regionali inviata si evince che vi è l'assenso della regione e l'indicazione degli enti che dovranno provvedere agli interventi;

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che gli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del dipartimento e che sugli stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamenti incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si deve far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Piemonte sono disposti gli interventi elencati nell'unito allegato, nel quale sono indicati l'ente gestore, le opere da realizzare ed il relativo costo presumibile.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e, all'uopo, gli enti attuatori, provvisti dei requisiti di legge, possono procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine del 15 luglio.

3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino alla data del 30 luglio e non inferiori al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati sul Fondo della protezione civile.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 552, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. Gli enti esecutori provvedono, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. Gli enti attuatori indicati nell'elenco di cui all'art. 1 sono tenuti a informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

3. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 10.078 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il Fondo della protezione civile è integrato della somma anzidetta mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministero del tesoro provvede a versare le relative somme al Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO

ELENCO DELLE OPERE DA ESEGUIRE NELLA REGIONE PIEMONTE

Ente gestore	Opere da realizzare	Costo presumibile (milioni)
	Provincia di Alessandria	
1) Comune di Albera Ligure	Sistemazione acquedotto frazioni	100
2) Comune di Gavazzana	Trivellazione nuovo pozzo e allacciamento rete I lotto	200
3) Comune di Gavi Ligure	Trivellazione nuovo pozzo e allacciamento rete	180
4) Comune di Masio. . .	Trivellazione nuovo pozzo e allacciamento rete	100
5) Comune di Monleale .	Ripristino acquedotto	80
6) Consorzio Francavilla-Bisio-Tessarolo	Bonifica pozzo ed estensione rete	100
	Provincia di Asti	
7) Consorzio San Martino Alfieri	Trivellazione nuovo pozzo e collegamento serbatoio	150
	Provincia di Cuneo	
8) Comune di Govone. .	Interconnessione con acquedotto Consorzio Magliano Alfieri	500
9) Consorzio Marmorea .	Captazione nuove sorgenti	300
10) Comune di Neive . . .	Sistemazione condotta adduzione primaria I lotto	250
11) Comune di Valgrana .	Completamento condotta adduzione	250
12) Acceglio.	Ripristino acquedotto frazione	100
13) Comune di Cerreto Langhe	Ripristino acquedotto frazione	50
14) Comune di Lequio Tanaro	Ripristino acquedotto frazione	60
15) Comune di Levice. . .	Ripristino acquedotto frazione	50
16) Comune di Marmora .	Ripristino acquedotto frazione	50
17) Comune di Perletto . .	Ripristino acquedotto frazioni	50
18) Comune di Roaschia .	Ripristino acquedotto frazioni	50
19) Comune di Roccasparvera	Captazione sorgente	60
20) Comune di Sambuco .	Sistemazione acquedotto	50
21) Comune di San Damiano Maora	Ripristino acquedotto frazione	60
22) Comune di San Michele di Mondovì	Ripristino acquedotto frazione	100
23) Comune di Santo Stefano Belbo	Ripristino acquedotto frazione	100
24) Comune di Scagnello .	Captazione sorgente	100
25) Comune di Valloriate.	Ripristino acquedotto	50
26) Comune di Vinadio . .	Ripristino acquedotto	50
	Provincia di Novara	
27) Comune di Bannio Anzino	Sistemazione acquedotto frazione	200
28) Comune di Crodo. . .	Sistemazione acquedotto frazione	185
29) Comune di Druogno	Trivellazione nuovo pozzo e allacciamento rete	243
30) Comune di Masera . .	Trivellazione nuovo pozzo e allacciamento rete	150
31) Comune di Meina. . .	Trivellazione nuovo pozzo e allacciamento rete	250
32) Comune di Mebbiuno.	Trivellazione nuovo pozzo e allacciamento rete	200
33) Comune di Vignone. .	Captazione sorgenti	350
34) Comune di Baceno . .	Sistemazione acquedotto frazione	100
35) Comune di Belgirate .	Trivellazione nuovo pozzo ed allacciamento rete	250
36) Comune di Brovello Carpugnino	Ripristino potabilizzazione acque	50
37) Comune di Casalbeltrame	Ripristino potabilizzazione acque	100
38) Comune di Cesara. . .	Sistemazione acquedotto frazione	200
39) Comune di Cossogno .	Captazione nuove risorse idriche	150

Ente gestore	Opere da realizzare	Costo presumibile (milioni)
40) Comune di Miazzina .	Captazione nuove risorse idriche	190
41) Comune di Omegna. .	Interconnessione acquedotto comune Nonio	200
42) Comune di Pieve Vergonte	Impianto potabilizzazione	100
43) Comune di Pogno	Completamento acquedotto	150
44) Comune di Caprezzo	Impianto di potabilizzazione	50
45) Comune di Macugnaga	Nuova captazione e adduzione rete	100
46) Comune di Oleggio Castello	Nuova captazione e adduzione rete	100
47) Comune di Miasino. .	Nuova captazione e adduzione rete	100
48) Comune di Premeno .	Nuova captazione e adduzione rete	80
Provincia di Torino		
49) Comune di Avigliana .	Trivellazione nuovo pozzo e allacciamento rete	300
50) Comune di Levone . .	Trivellazione nuovo pozzo e allacciamento rete	200
51) Comune di Orbassano	Impianto di potabilizzazione	360
52) Consorzio Pinerolese ACEA	Trivellazione nuovo pozzo e allacciamento rete	35
53) Comune di Agliè . . .	Trivellazione nuovo pozzo e allacciamento rete	100
54) Comune di Alice Superiore	Sistemazione acquedotto frazione	50
55) Comune di Ceresole Reale	Ripristino acquedotto frazione	50
56) Comune di Claviere. .	Ripristino opere di presa	80
57) Comune di Favria. . .	Impianto di potabilizzazione	100
58) Comune di Noasca . .	Estensione acquedotto a frazioni	50
59) Comune di Vajè. . . .	Ripristino opere di presa	50
60) Comune di Sauze d'Oulx	Captazione nuove sorgenti	300
61) Comune di Sauze di Cesana	Captazione nuove sorgenti	100
Provincia di Vercelli		
62) Consorzio Baraggia-Vercellese	Trivellazione nuovo pozzo e allacciamento alla rete	450
63) Comune di Soprana. .	Impianto potabilizzazione	100
64) Comune di Trino . . .	Trivellazione nuovo pozzo e allacciamento alla rete	200
65) Comune di Campertogno	Ripristino condotta adduzione	50
66) Comune di Cravagliana	Ripristino condotta adduzione	50
67) Comune di Mezzana Mortigliengo	Impianto potabilizzazione	50
68) Comune di Quarona .	Ripristino opere di presa per frazioni	50
69) Comune di Vocca . . .	Ripristino condotta di adduzione	50
70) Comune di Crescentino	Trivellazione nuovo pozzo e allacciamento alla rete	300
	Totale . . .	10.078

90A2611

ORDINANZA 4 giugno 1990.

Individuazione dei comuni danneggiati dal sisma del 5 maggio 1990. (Ordinanza n. 1934/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 17 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1907/FPC in data 10 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1990, con la quale si è ritenuto che, ai fini dell'accertamento volto alla quantificazione dei danni provocati dall'evento sismico del 5 maggio 1990, tale accertamento deve essere compiuto nell'ambito dei comuni individuati nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, sulla base dell'intensità macrosismica determinata dall'Istituto nazionale di geofisica (I.N.G.) e dal Gruppo nazionale difesa dai terremoti (G.N.D.T.);

Vista la nota n. 940 del 24 maggio 1990 con la quale l'I.N.G. ha trasmesso il rilievo macrosismico delle aree colpite, nonché l'elenco dei comuni presenti nel campo macrosismico del cennato evento con relative intensità;

Vista la lettera in data 18 maggio 1990, n. 90/251, con la quale il G.N.D.T. del Consiglio nazionale delle ricerche, nel trasmettere il prototipo delle schede per il rilevamento dei danni, esprime l'avviso che il rilevamento stesso si debba estendere all'intero patrimonio edilizio danneggiato nei comuni assegnati ad una intensità dal 6° grado (compreso) in su della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) e limitare ai soli edifici segnalati come presunti danneggiati dall'evento sismico in argomento nei comuni assegnati al mezzo grado 5° - 6° della cennata scala, non escludendo, tuttavia, che, in casi particolari, tenuto conto della vetustà degli edifici e di particolari condizioni del terreno, si siano potuti verificare danni ad edifici siti in comuni lontani dall'epicentro del sisma e che hanno subito scosse di non rilevante intensità;

Tenute presenti le risultanze dell'indagine macrosismica effettuata dall'I.N.G. e le indicazioni contenute nel succitato documento elaborato dal G.N.D.T. e ritenuto, attese le numerose segnalazioni di danni pervenute anche da comuni pur non assegnati al 5° - 6° grado della scala Mercalli, di disporre gli accertamenti pure in questi altri comuni, anche alla stregua di quanto rappresentato dal G.N.D.T. che, come si è detto, non ha escluso l'esistenza di danni nei medesimi comuni;

Aquisita ogni utile ed opportuna indicazione al riguardo;

Tenuto comunque presente che si tratta di danni che si aggiungono ad altri causati da precedenti recenti eventi sismici;

Ritenuta la opportunità di prorogare il termine indicato nel 1° comma dell'articolo 4 della succitata ordinanza n. 1907/FPC del 10 maggio 1990;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Gli accertamenti speditivi di cui al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 dell'ordinanza n. 1907/FPC del 10 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1990, sono effettuati nei comuni sottoindicati:

Pietragalla (Potenza);
Acerenza (Potenza);
Avigliano (Potenza);
Cancellara (Potenza);
Abriola (Potenza);
Anzi (Potenza);
Avigliano - Frazione di Castel Lagopesole (Potenza);
Balvano (Potenza);
Baragiano (Potenza);
Bella (Potenza);
Brindisi di M. (Potenza);
Filiano (Potenza);
Melfi (Potenza);
Oppido Luc. (Potenza);
Picerno (Potenza);
Pietrapertosa (Potenza);
Pignola (Potenza);
Potenza;
Ruoti (Potenza);
S. Chirico N. (Potenza);
Tito (Potenza);
Trivigno (Potenza);
Tolve (Potenza);
Vaglio Bas. (Potenza);
Caggiano (Salerno);
Albano di Luc. (Potenza);
Brienza (Potenza);
Calvello (Potenza);
Campomaggiore (Potenza);
Corleto Perticara (Potenza);
Forenza (Potenza);
Genzano di Lucania (Potenza);
Muro Lucano (Potenza);
Pescopagano (Potenza);
Venosa (Potenza);
Buccino (Salerno);
Grassano (Matera);
Tricarico (Matera);
Accettura (Matera);
Atella (Potenza);
Castelgrande (Potenza);
Irsina (Matera);
Montesano S. Marcellana (Salerno);
Padula (Salerno);
Spinazzola (Bari);
Vietri (Potenza);
S. Fele (Potenza);
Nocera Superiore (Salerno);
Accadia (Foggia);
Candela (Foggia);
Canosa di Puglia (Bari);
Ferrandina (Matera);
Calabritto (Avellino);
Gravina di Puglia (Bari);
Minervino Murge (Bari);
Palazzo S. Gervasio (Potenza);
S. Mauro Forte (Matera).

Art. 2.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 1907/FPC in data 10 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1990, è prorogato di giorni trenta.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2573

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 27 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista le legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà nella seduta del 18 maggio 1988); (senato accademico nella seduta del 5 luglio 1988) (consiglio di amministrazione nella seduta del 6 dicembre 1988);

Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 marzo 1989;

Vista la ministeriale del 10 luglio 1989, prot. n. 815;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dal n. 302 al 317 relativi alla scuola speciale per ortottisti - assistenti di oftalmologia sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 302 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia.

Scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti di oftalmologia

Art. 303. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia presso l'Università degli studi di Palermo. La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa teorico-pratica istruendo gli allievi sui problemi della motilità binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

Art. 304. — La scuola rilascia il diploma di ortottisti - assistenti in oftalmologia.

La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede 400 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici studenti.

Art. 305. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Al funzionamento della scuola provvede, con le sue strutture, l'istituto di clinica oculistica.

Art. 306. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 307. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;

fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;

ottica fisica e fisiopatologica;

ortottica;

psicologia infantile.

2° Anno:

elementi di patologia oculare;

elementi di farmacologia oculare;

elementi di neuroftalmologia;

nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;

ortottica.

3° Anno:

tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (esame refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);

tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, ecografia, retinografia e fluoroangiografia);

ortottica;
nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'età infantile;
nozioni di medicina legale.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 308. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza in:

ambulatorio generale;
ambulatorio di ortottica;
laboratorio di ecobiometria e tonografia;
laboratorio di fluoroangiografia;
laboratorio esami funzionali;
laboratorio esami elettrofunzionali.

La frequenza per complessive 400 ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, con consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo della attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenre gli esami annuali e finali.

Art. 309. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato. L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 27 marzo 1990

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

90A2586

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 9 giugno 1990, n. **16**.

Contingenti d'importazione dai Paesi dell'Est per il 1990: aggiornamento dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 dicembre 1989 relativamente a taluni prodotti originari dell'Albania e della Repubblica democratica tedesca.

Con decisione della commissione delle Comunità europee del 18 maggio 1990, in corso di pubblicazione, sono state apportate variazioni al regime d'importazione dall'Albania e dalla Repubblica democratica tedesca dei prodotti sottoindicati.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del decreto ministeriale 12 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1989, sono istituiti i seguenti contingenti — nuovo uno e supplementari gli altri — da gestire con il sistema della «Dogana controllata».

ALBANIA

Cat.	Prodotti	Quantità	Dogane
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	t. 135	Trieste 75 Bari 60
3	Tessuti di fibre tess. sint. in fiocco diverse da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia	t. 105	Trieste 55 Bari 50
6	Calzoncini, shorts, (escl. quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sint. o art.	Pezzi 120.000	Trieste 60.000 Bari 60.000
76	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo o per ragazzo; grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre tess. sint. o art.	t. 120	Trieste 60 Bari 60

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

N.C.	Prodotti	Quantità	Dogane
7304 eccetto 7304.20-10	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio	t. 2.000	Fortezza
4002.19-00 4002.49-00 4002.59-00 4002.99-10 4002.99-90	Gomma sintetica	t. 2.500	Brennero

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

90A2597

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Officine S. Marco*, con sede in Livorno, limitatamente allo stabilimento di Livorno,

periodo: dal 5 giugno 1989 al 5 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988: dal 6 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

2) *S.p.a. Officine S. Marco*, con sede in Livorno, limitatamente allo stabilimento di Livorno:

periodo: dal 6 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988: dal 6 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

3) *S.p.a. Valfivre*, con sede in Firenze e uffici commerciali di Milano:

periodo: dal 21 aprile 1987 al 21 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 21 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

4) *S.p.a. Valfivre*, con sede in Firenze e uffici commerciali di Milano:

periodo: dal 22 ottobre 1987 al 16 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 21 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977;
contributo adizionale: no - concordato preventivo.

5) *S.r.l. Confezioni Santerno*, con sede in Firenzuola (Firenze) e stabilimento di Firenzuola (Firenze):

periodo: dal 6 novembre 1988 al 29 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministriale 16 aprile 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Volta industries*, con sede in Scandicci (Firenze) e stabilimento di Scandicci (Firenze):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Picchiotti*, con sede in Viareggio (Lucca), e stabilimento di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

8) *S.n.c. Filatura a pettine Sangiorgese di A. Conti & C.*, con sede in Vaiano (Firenze) e stabilimento di Vaiano (Firenze):

periodo: dal 10 luglio 1989 al 10 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 10 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.n.c. Filatura a pettine Sangiorgese di A. Conti & C.*, con sede in Vaiano (Firenze) e stabilimento di Vaiano (Firenze):

periodo: dall'11 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 10 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Iniziativa elettronica*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 28 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. I.P.L.A.*, con sede in Colloredo di Prato (Udine), e stabilimenti di Colloredo di Prato (Udine), Pordenone e Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 17 settembre 1989 al 17 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 marzo 1989 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 16 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Altiforni e ferriere di Servola*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ipra*, con sede in Torino, magazzino di Torino e stabilimenti di Pianezza (Torino) e S. Giorgio Canavese (Torino):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Samit*, con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimento di Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. F.I.M.I.T.*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino e Vicolungo (Novara):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Ceat cavi industrie*, con sede in Torino e stabilimenti di Ascoli Piceno, Settimo Torinese (Torino) e unità commerciali periferiche:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Pianelli & Traversa industrie*, con sede in Torino e stabilimenti di Milano e Rivoli (Torino):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.a.s. S.E.R.I.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81; art. 35, terzo comma, della legge n. 416/81) - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Manifattura di Valduggia* (in amministrazione controllata), con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Borgoticino e Villadossola (Novara) e Molo (Vicenza):

periodo: dal 1° novembre 1989 al 31 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale (art. 2 legge n. 675/77) - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Manifattura di Valduggia* (in amministrazione controllata), con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Borgosesia (Vercelli) e Valduggia (Vercelli):

periodo: dal 1° novembre 1989 al 31 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale (art. 2 legge n. 675/77) - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Alfonso Bialetti & C.*, con sede in Crusinallo di Omegna (Novara) e stabilimento di Crusinallo di Omegna (Novara):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Cometto industriale*, con sede in Borgo S. Dalmazzo (Cuneo) e stabilimento di Borgo S. Dalmazzo (Cuneo):

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 6 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Falcom*, con sede in San Defendente di Cervasca (Cuneo) e stabilimento di San Defendente di Cervasca (Cuneo):

periodo: dal 1° ottobre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Falcom*, con sede in San Defendente di Cervasca (Cuneo) e stabilimento di San Defendente di Cervasca (Cuneo):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 6 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Girmi BSR*, ora *Girmi*, con sede in Milano e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Manifattura Grober*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) Fallimento dell'8 luglio 1989 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dall'8 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Statica*, con sede in Strevi (Alessandria) e stabilimento di Strevi (Alessandria):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 febbraio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: no.
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. El.Be. Elettronica Benese*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 18 maggio 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 7 ottobre 1988: dal 18 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Società pneumatici Pirelli*, con sede in Milano e stabilimenti di Bollate (Milano) Cernusco sul Naviglio (Milano), e direzione generale e sedi di Milano e di Milano-Bicocca:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Pirelli sistemi antivibranti*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal ° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Industrie Pirelli*, con sede in Milano e unità di Milano:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Società idroelettrica di Borgofranco*, con sede in Borgofranco di Ivrea (Torino) e stabilimento di Borgofranco d'Ivrea (Torino):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Società idroelettrica di Borgofranco*, con sede in Borgofranco di Ivrea (Torino) e stabilimento di Borgofranco d'Ivrea (Torino):

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Guarnizioni*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 18 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 18 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.p.a. Cofima*, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimento di Pinerolo (Torino):

periodo: dal 7 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 luglio 1989 - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 7 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.p.a. Cofima*, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimento di Pinerolo (Torino):

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 luglio 1989 - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 7 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.p.a. Filati Bertrand*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimenti di Massazza (Vercelli) e Vigliano Biellese (Vercelli):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 31 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Soc. italiana condotte acqua*, con sede in Roma e uffici e cantieri in Roma e provincia:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: no;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

2) *S.p.a. Ori Martin sud*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 26 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ansafone elettronica*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° agosto 1989 al 31 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Ansafone elettronica*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Eros Botticelli*, con sede in Civitanova Marche (Macerata) e stabilimento di Lido di Fermo (Ascoli Piceno) e Montegranaro (Ascoli Piceno):

periodo: dal 27 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 27 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Opere idriche*, con sede in Roma, sede amministrativa in Cagliari e stabilimento di Massafra (Taranto):

periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 10 luglio 1984: dal 19 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Opere idriche*, con sede in Roma, sede amministrativa in Cagliari e stabilimento di Massafra (Taranto):

periodo: dal 12 dicembre 1988 al 10 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 10 luglio 1984: dal 19 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Nuova Pansac* già *Milanplast*, con sede in Aulla (Massa Carrara) e stabilimento di Aulla (Massa Carrara):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Montefibre* già *S.I.P.A.*, con sede in Milano e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Nuova Scaini sarda*, con sede in Cagliari e unità di Ciampino (Roma) e Villacindro (Cagliari):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Nuovo pastificio S. Antonio Biagio Lecce*, con sede in Carolei (Cosenza) e stabilimento di Carolei (Cosenza):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dall'11 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Edem*, con sede in Roma e stabilimenti di Cagliari, Pietrasanta (Lucca), reparti miniere di S. Antioco (Cagliari) e Stazzema (Lucca):

periodo: dal 15 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 15 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Edem*, con sede in Roma e stabilimenti di Cagliari, Pietrasanta (Lucca), reparti miniere di S. Antioco (Cagliari) e Stazzema (Lucca):

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 15 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Istituto Donegani*, con sede in Novara e stabilimento di Napoli-Barra:

periodo: dal 21 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Enichem fibre* già *Anic fibre* con sede in Palermo e stabilimento di Ottana (Nuoro):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: no.

12) *S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale Sassari*, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

13) *S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale Sassari*, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Arturo Junghans*, con sede in Venezia e stabilimento di Venezia-Giudecca:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 3 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Tozzi sud*, con sede in Foggia e stabilimento di Foggia:

periodo: dal 7 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 7 giugno 1988:
pagamento diretto: no.

16) *S.r.l. Officine Cuccovillo*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Officine Cuccovillo*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. I.F.L. - Industria farmaceutica lucana*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 14 novembre 1989 al 13 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: no.

19) *S.c.r.l. San Giorgio*, con sede in Matino (Lecce) e stabilimento di Matino (Lecce):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

20) *S.c.r.l. San Giorgio*, con sede in Matino (Lecce) e stabilimento di Matino (Lecce):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

21) *Ditta S.A.C. di Sisti Andreina*, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

22) *Ditta S.A.C. di Sisti Andreina*, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno):

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

23) *S.r.l. Four*, con sede in Foggia e stabilimento di Foggia:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 3 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Ala Fantini*, con sede in Lucera (Foggia) e stabilimento di Brindisi:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. G.B.M.*, con sede in Pesaro, loc. Chiusa Ginestreto e stabilimento di Pesaro, loc. Chiusa di Ginestreto:

periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 12 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. G.B.M.*, con sede in Pesaro, loc. Chiusa Ginestreto e stabilimento di Pesaro, loc. Chiusa di Ginestreto:

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 12 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Emmevierre*, con sede in S. Sisto (Perugia) e stabilimento di S. Sisto (Perugia):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Icap*, con sede in S. Maria degli Angeli-Assisi (Perugia) e stabilimento di S. Maria degli Angeli-Assisi (Perugia):

periodo: dall'11 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dall'11 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Imeva*, con sede in Benevento e stabilimento di Benevento:

periodo: dal 25 maggio 1987 al 24 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1989: dal 27 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Imeva*, con sede in Benevento e stabilimento di Benevento:

periodo: dal 25 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Elettrodomus*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Elettrodomus*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1989 al 2 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Calogero Pecoraro*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Presac*, con sede in Benevento e stabilimento di Benevento:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 26 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990:
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Defanplastica*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Superiore (Salerno):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Tre Ti*, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Viridiana*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 4 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Viridiana*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 5 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.n.c. I.S.A.M.*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989:
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.n.c. In.Co.Me.*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990:
prima concessione: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.a.s. Suolificio Dea di Pasquale De Vivo & C.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Chirico Luciano*, con sede in Teverola (Caserta) e stabilimento di Teverola (Caserta):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Chirico Luciano*, con sede in Teverola (Caserta) e stabilimento di Teverola (Caserta):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Stabilimento industriale Singer*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Sisma*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Villadossola (Novara):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Sisma*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Villadossola (Novara):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Gruppo industriale Ercole Marelli*, con sede in Arzignano (Vicenza), sede secondaria in Milano e stabilimenti di Arzignano (Vicenza), Caronno Pertusella (Varese), Sesto S. Giovanni (Milano) e uffici vendita nazionali, con esclusione dell'unità di Pozzo d'Adda (Milano):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Gruppo industriale Ercole Marelli*, con sede in Arzignano (Vicenza), sede secondaria in Milano, per il solo stabilimento di Pozzo d'Adda (Milano):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988: dal 29 settembre 1987;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 10353.

6) *S.r.l. Bleyle*, con sede in Lainate (Milano) e stabilimento di Lainate (Milano):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 23 giugno 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 22 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Bleyle*, con sede in Lainate (Milano) e stabilimento di Lainate (Milano):

periodo: dal 18 giugno 1990 al 23 giugno 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 23 giugno 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 22 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Ansaldo*, con sede in Genova e unità nazionali:
periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Ansaldo*, con sede in Genova e unità nazionali:
periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Ansaldo componenti*, con sede in Genova e unità nazionali:
periodo: dal 12 dicembre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Ansaldo sistemi industriali*, con sede in Genova e unità nazionali:
periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Ansaldo sistemi industriali*, con sede in Genova e unità nazionali:
periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Seleco*, con sede in Pordenone e stabilimento di Vallenoncello (Pordenone) e filiali di Milano, Roma, Napoli e Palermo:
periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a.- Termosud (gruppo Ansaldo)*, con sede in Gioia del Colle (Bari) e stabilimento di Gioia del Colle (Bari):
periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a.- Termosud (gruppo Ansaldo)*, con sede in Gioia del Colle (Bari) e stabilimento di Gioia del Colle (Bari):
periodo: dal 14 novembre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Eurocalcografia*, con sede in Trezzo d'Adda (Milano) e stabilimento di Trezzo d'Adda (Milano):
periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1987: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

17) *S.p.a. Armonia*, con sede in Como e stabilimento di Como:
periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Cerestar Italia (gruppo Ferruzzi)*, con sede in Milano e stabilimento di Ferrara:
periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Pierrel hospital* ora *Vielle farmaceutici*, con sede in Milano e stabilimento di Sondalo (Sondrio) e sede e uffici di Milano:
periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Pierrel hospital* ora *Vielle farmaceutici*, con sede in Milano e stabilimento di Sondalo (Sondrio) e sede e uffici di Milano:
periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

21) *S.a.s. Fonderie e officine Franco Marcati*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):
periodo: dal 19 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 22 marzo 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.p.a. Dalmine*, con sede in Milano e unità nazionali:
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Dalmine*, con sede in Milano e unità nazionali:
periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Deltavaldarno*, con sede in Piombino (Livorno) e stabilimenti di Marghera (Venezia), S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e uffici di Milano:
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

25) *Ditta C.G.P. - Camiceria Giudici Piero*, con sede in Orzivecchi (Brescia) e stabilimento di Orzivecchi (Brescia):
periodo: dal 4 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Veam*, con sede in Milano, per il solo stabilimento di Arese (Milano):
periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Tubificio Dalmine Italsider*, con sede in Taranto e unità nazionali:
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Tubificio Dalmine Italsider*, con sede in Taranto e unità nazionali:
periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Lovere sidermeccanica*, con sede in Roma e unità in provincia di Bergamo e Brescia:
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Lovere sidermeccanica*, con sede in Roma e unità in provincia di Bergamo e Brescia:
periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Lovable italiana*, con sede in Grassobio (Bergamo) e stabilimenti di Grassobio e Zingonia (Bergamo):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: no.

32) *S.a.s. Romildo Mariani*, con sede in Seregno (Milano) e stabilimento di Seregno (Milano):

periodo: dal 12 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 12 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

33) *S.a.s. Romildo Mariani*, con sede in Seregno (Milano) e stabilimento di Seregno (Milano):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 12 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

34) *S.r.l. Ansaldo Abb componenti*, con sede in Genova e stabilimenti di Genova e Milano:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° maggio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. I.G.A.P.*, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 17 gennaio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 17 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Cal.Tos.*, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 15 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 5 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.n.c. Mobilificio Smeraldo*, con sede in Monteriggioni (Siena) e stabilimento di Monteriggioni, fraz. Castellina Scalo (Siena):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 3 aprile 1987 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.n.c. Calzaturificio Belvedere*, con sede in S. Gimignano (Siena) e stabilimento di S. Gimignano (Siena):

periodo: dal 29 ottobre 1989 al 29 aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 29 aprile 1987 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 10 novembre 1989: dal 29 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Industria confezioni Luisa*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977, fino al 22 marzo 1988.

6) *S.r.l. Decorgiorgi*, con sede in Terranova Bracciolini (Arezzo) e stabilimento di Terranova Bracciolini (Arezzo):

periodo: dal 9 luglio 1989 al 9 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 7 luglio 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 7 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Decorgiorgi*, con sede in Terranova Bracciolini (Arezzo) e stabilimento di Terranova Bracciolini (Arezzo):

periodo: dal 10 gennaio 1990 al 7 luglio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 7 luglio 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 7 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Veglia Borletti*, con sede in Milano e stabilimento di Corbetta (Milano):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Saima agricola*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo, fraz. Indicatore:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977, fino al 22 marzo 1988.

10) *S.p.a. Pellari Sergio*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.a.s. Filatura F.lli Migliori*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 22 maggio 1989 al 22 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 23 novembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 5 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.a.s. Filatura F.lli Migliori*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 23 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 23 novembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 5 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.n.c. Etruria confezioni*, con sede in Bucine (Arezzo) e stabilimento di Bucine (Arezzo):

periodo: dal 16 aprile 1990 al 15 ottobre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 15 ottobre 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 15 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Valigeria Gamma*, con sede in S. Arcangelo di Romagna (Forlì) e stabilimento di S. Arcangelo di Romagna (Forlì):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 2 maggio 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 2 maggio 1985 - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - art. 21, quinto comma, lettera *b)*, della legge n. 675/1977, sino al 22 marzo 1988.

2) *S.r.l. Romano Romagnoli*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 4 febbraio 1990 al 4 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 10 febbraio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 10 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *Ditta maglificio Pinard di Gismondi Antonio*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si - art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

4) *S.p.a. Venospital*, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e stabilimento di Castelmaggiore (Bologna):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 30 maggio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. M.T.R. - Manifattura tessile romagnola*, con sede in Civitella di Romagna (Forlì) e stabilimento di Civitella di Romagna (Forlì):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 24 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 24 settembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 24 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Prefabbricati Italia*, con sede in Bertinoro (Forlì) e stabilimento di Bertinoro (Forlì):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 21 aprile 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 21 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Marcegaglia*, con sede in Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) e stabilimenti di Cervignano del Friuli (Udine), Forlimpopoli (Forlì) e Ravenna:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Safta*, con sede in Milano e stabilimento di Piacenza:
periodo: dal 20 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 22 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A2579

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 28 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nelle ipotesi previste dal primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, dall'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dall'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. I.N.T. - Istituto nazionale trasporti*, con sede in Roma e unità nazionali:
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1986.

2) *S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Palermo e stabilimenti di Gela (Caltanissetta):
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 3 novembre 1983.

3) *S.p.a. Enichem agricoltura (gruppo Enimont)*, con sede in Palermo e stabilimento di Milano:
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 30 giugno 1983.

4) *S.p.a. Enichem Anic*, con sede in Ragusa e stabilimento di Ragusa:
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1987.

5) *S.p.a. Enichem synthesis*, con sede in Palermo e stabilimento di Pieve Vergonte (Novara):
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

6) *S.p.a. Enichem Anic*, con sede in Palermo e stabilimento di Priolo (Siracusa):
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

7) *S.p.a. Enichem tecnoresine*, con sede in Milano e laboratorio di S. Donato Milanese (Milano) e sede di Milano;
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 1° gennaio 1988.

8) *S.p.a. Enichem synthesis*, con sede in Palermo e stabilimenti di Milano, Paderno Dugnano (Milano), S. Donato Milanese (Milano) e Sesto S. Giovanni (Milano):
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

9) *S.p.a. Enichem*, con sede in Milano e uffici di San Donato Milanese (Milano):
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

10) *S.p.a. Enichem Augusta*, con sede in Palermo e direzione generale di Milano e laboratorio di Paderno Dugnano (Milano):
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 6 luglio 1983.

11) *S.p.a. Enichem elastomeri*, con sede in Palermo e direzione generale e uffici in Milanofiori Assago (Milano) e laboratorio in S. Donato Milanese (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° giugno 1984.

12) *S.p.a. Enichem fibre*, con sede in Palermo e stabilimento di Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

13) *S.r.l. Industrie alimentari molisane*, con sede in Campobasso e stabilimento di Campobasso:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

14) *S.p.a. Enichem Anic*, con sede in Palermo e stabilimenti di Brindisi, Porto Marghera (Venezia), uffici di Assago (Milano) e S. Donato Milanese (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

15) *S.p.a. Enichem fibre*, con sede in Palermo ed uffici di S. Donato Milanese (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

16) *S.p.a. Enichem syntesis*, con sede in Palermo e stabilimenti di Madone (Bergamo) e Pedrengo (Bergamo):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

90A2580

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Icres Lazio - Istituto cooperativo ricerca e studi a r.l.», in Roma.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1990 il dott. Giacinti Maurizio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Icres Lazio - Istituto cooperativo ricerca e studi a r.l.», con sede in Roma, sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 13 gennaio 1987 in sostituzione del dott. Celotto Sergio che ha rinunciato all'incarico.

90A2591

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Annullamento d'ufficio dei provvedimenti di vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per le discipline «lingua inglese» e «tecnica della programmazione organizzativa» presso la facoltà di scienze politiche dell'università di Bologna.

È annullato l'avviso di vacanze per due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per le discipline «lingua inglese» e «tecnica della programmazione organizzativa» presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1990.

90A2631

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 13 giugno 1990 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L. lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	552
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	910
Gasolio agricoltura	»	437
Petrolio agricoltura	»	407
Gasolio pesca e piccola marina	»	254
Petrolio pesca e piccola marina	»	244

piccola marina . . . .

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	844	847	850	853	856
Petrolio (*)	»	612	615	618	621	624
Olio comb.le fluido	L./kg	486	489	492	495	498

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A2637

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**296.000**
- semestrale	L.	**160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**52.000**
- semestrale	L.	**36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**166.000**
- semestrale	L.	**88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**52.000**
- semestrale	L.	**36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**166.000**
- semestrale	L.	**90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**556.000**
- semestrale	L.	**300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**255.000**
Abbonamento semestrale	L.	**155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 3 7 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000